



REGIONE CALABRIA
AZIENDA OSPEDALIERA
BIANCHI - MELACRINO - MORELLI
REGGIO CALABRIA



BANCA DEL CORDONE OMBELICALE E TERAPIE CELLULARI

PROGETTAZIONE : U.O.C. ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO - Servizio Progettazione e D.L.

PROGETTISTI:

Arch. Pasquale Ateneo

Geom. Antonio G. Paleologo

Per. Ind. Giovanni Triolo

CONSULENTE IMPIANTI MECCANICI

Ing. Salvatore SANTANOCETO

PROGETTO DEFINITIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

I Progettisti

Il Responsabile del Procedimento

Ing. C. G. Fera

Pratica

Identif.

Elaborato

CSA

I	SETT. 12	REVISIONE				
Rev.	Data	Motivazione	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato

PREMESSA

Il presente fascicolo contiene le norme generali che regolano l'appalto per l'esecuzione del progetto OORR/09 "Banca del Cordone Ombelicale e Terapie cellulari".

Tali norme vincolano l'impresa appaltatrice (che per brevità viene di seguito chiamata "appaltatore o impresa") nei confronti dell'Azienda Ospedaliera "Bianchi - Melacrino - Morelli" di Reggio Calabria (che per brevità viene di seguito chiamato "Ente appaltante") e costituiscono parte sostanziale del contratto d'appalto.

L'ente appaltante nei confronti dell'appaltatore, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto sarà rappresentato dalla propria direzione lavori e dal responsabile del procedimento, ciascuno per le rispettive competenze, secondo quanto disposto dal Codice dei contratti pubblici approvato con Decreto Legislativo n° 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dal Regolamento di attuazione dpr 207/2010 e dal presente Capitolato Speciale di Appalto.

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO CONDIZIONI PARTICOLARI REGOLANTI L'APPALTO

Art. 1

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutte le opere e provviste (Art. 53 comma 2 lettera b), D.L. 163/2006) occorrenti per eseguire e dare completamente ultimata a regola d'arte la ristrutturazione di una porzione di edificio degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria e, precisamente, interessano il piano terra del Corpo P "Ex Psichiatria" attualmente occupato in parte dalla Unità Operativa di Fisiatria, dall'UOC Anestesia etc.. per la "Realizzazione della Banca del Cordone Ombelicale e Terapie Cellulari".

L'appalto comprende:

- progettazione esecutiva;
- predisposizione documentazione per ottenimento autorizzazioni enti;
- opere edili, strutturali e di finitura in genere;
- opere impiantistiche, idrico, termico, climatizzazione, sanitarie, antincendio;
- opere impiantistiche elettriche e speciali;

così come meglio descritti e specificati negli elaborati di progetto facenti parte del presente Capitolato Speciale di Appalto.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale di appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, degli impianti e relativi calcoli, ecc. dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e secondo i quali l'appaltatore redigerà il progetto esecutivo in accordo con i dettami della stazione appaltante nel rispetto dell'art. 93, comma 5, del Codice dei contratti e degli artt. da 33 a 42 del D.P.R. 207/2010, in quanto applicabili, in conformità al progetto definitivo messo a disposizione dalla Stazione appaltante. Il progetto esecutivo dovrà comunque essere approvato dalla Stazione appaltante.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e trova sempre applicazione l'art. 1374 del Codice Civile.

Trattasi di contratto di lavori pubblici, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 122 del D. Lgs. n° 163/2006.

L'opera in appalto è finanziata al 95% dallo Stato ed al 5% dalla Regione Calabria.

L'appalto prevede la realizzazione di:

-progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori questi ultimi così sommariamente descritti:

- opere edili di ristrutturazione dell'area d'intervento, necessarie all'installazione ed al buon funzionamento delle apparecchiature offerte;
- impianti termici, di climatizzazione e ventilazione;
- impianti elettrici;
- impianti speciali (telefonici, trasmissione dati, videosorveglianza, controllo accessi, antintrusione, carenza di O₂ nell'ambiente, etc.);
- impianti gas medicali e tecnici;
- impianti idrici e antincendio;

Ed inoltre comprensivo lo smontaggio, spostamento e rimontaggio delle attrezzature e degli arredi esistenti nei reparti oggetto di ristrutturazione, in appositi locali che saranno messi a disposizione dall'Ente appaltante.

Il progetto esecutivo di tutte le opere dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo posto a base di gara.

Le opere dovranno essere realizzate in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale e dai capitolati prestazionali, che dovranno essere completati ed integrati con gli elementi propri dell'offerta, con i disciplinari specifici per l'esecuzione di particolari categorie di lavori e di forniture, nonché i manuali di manutenzione che faranno parte del contratto che sarà stipulato a seguito della gara.

La presentazione dell'offerta equivale a dichiarazione dell'offerente di aver esaminato le prescrizioni, le condizioni e le finalità tecniche indicate nel presente capitolato e di accettarle senza riserve. Implica inoltre la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che regolano il presente appalto ma altresì di tutte le opere esistenti e da eseguire, nonché di tutte le condizioni locali che si riferiscono ad esse, quali la climatologia, le condizioni di viabilità e di accesso alle aree di cantiere. In particolare, l'impresa è a conoscenza che i lavori dovranno essere realizzati senza sospendere le attività che si svolgono nelle aree limitrofe a quelle in cui l'opera sarà realizzata.

L'Impresa che risulterà aggiudicataria risponderà nei confronti dell'Ente appaltante della perfetta esecuzione dei lavori e della piena rispondenza delle opere alle rispettive finalità, assumendosi conseguentemente la responsabilità del buon funzionamento delle stesse, con l'impegno tassativo di provvedere a proprie cura e spese e senza diritto di rivalsa a tutto quanto possa comunque occorrere per garantire all'Ente appaltante il raggiungimento dei fini proposti.

Pertanto, durante l'esecuzione dei lavori, l'impresa non potrà eccepire la mancata conoscenza delle condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

Art. 2

Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo presunto dell'appalto è il seguente:

Opere edili	€ 350.377,44
Impianti meccanici	€ 298.324,26
Impianti tecnologici	€ 144.587,88
Impianti elettrici e speciali	€ 175.344,46
TOTALE LAVORI SOGG. A RIBASSO	€ 968.634,04

Oltre a:

ONERI per la sicurezza: euro	€ 27.769,04
Progettazione esec. e coord.sic.	€ 42.000,00

Ammontare complessivo: Euro € 1.038.403,08 (oltre iva)

L'offerta ha carattere forfettario chiuso; l'esecuzione di tutte le opere comprese nell'appalto a corpo sarà compensata sulla base del prezzo a corpo indicato dall'appaltatore nella sua offerta, comprensiva di oneri per la sicurezza e spese per la progettazione esecutiva ed il relativo coordinamento in materia di sicurezza, che non potrà comunque essere complessivamente superiore ad **Euro 1.038.403,08** compresi oneri di sicurezza e esclusa IVA.

L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori. Tutte le opere e le forniture sopra elencate saranno contabilizzate con prezzo a corpo.

Ai fini della individuazione delle categorie di opere e delle relative classifiche, ai sensi del DPR n° 34 del 25/01/2000 e s.m.i., i lavori del presente progetto possono essere così ripartiti:

DESCRIZIONE	IMPORTO €	CATEG.	CLASS.	PREV/SCORP.	%
OPERE EDILI	350.377,44	OG 1	II	PREVALENTE	36,17
IMPIANTI MECCANICI	298.324,26	OS 28	II	SCORPORABILE	30,80
IMPIANTI TECNOLOGICI	144.587,88	OG 11	I	SCORPORABILE	14,93
IMPIANTI ELETTRICI	175.344,46	OS 30	I	SCORPORABILE	18,10

Resta anche a cura e spese dell'appaltatore l'obbligo di:

- elaborare i calcoli necessari per la redazione del progetto esecutivo di tutte le opere in appalto, assumendosene la piena responsabilità tecnica;
- predisporre tutti quegli elaborati necessari per la cantierizzazione del progetto stesso;
- adempiere a tutto quanto altro necessario per ottenere dagli uffici competenti il rilascio di tutte le autorizzazioni, concessioni e nullaosta necessari per l'inizio, l'esecuzione ed il collaudo di tutte le opere previste in progetto (Genio Civile, Vigili del Fuoco, Regione, Comune, Enel, Telecom, ISPELS, ecc.); anche se si verificeranno dei ritardi nell'ottenimento dei suddetti permessi, autorizzazioni, concessioni e nullaosta necessari per la costruzione delle opere in progetto, viene escluso comunque il diritto dell'appaltatore ad ottenere maggiori compensi di qualunque tipo ovvero proroghe o protrazioni del termine contrattuale di ultimazione dei lavori, in quanto di tali possibili ritardi si dovrà tenere conto nella determinazione del tempo contrattuale di cui al successivo art. 14;
- adeguare il progetto alle condizioni eventualmente imposte dagli Enti competenti a rilasciare le autorizzazioni, approvazioni, concessioni, pareri e nullaosta; le eventuali modifiche dovranno comunque essere ap-

provate dall'Ente appaltante.

Il mancato rilascio di qualsivoglia autorizzazione, approvazione, concessione, parere e nullaosta necessari alla realizzazione e gestione delle opere non comporterà in alcun caso responsabilità dell'Ente appaltante e non darà diritto all'appaltatore di ottenere risarcimento ed indennità alcuna.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di introdurre nel progetto tutte quelle varianti, aggiunte o soppressioni di qualsiasi genere e natura che potrà ritenere opportune, sia all'atto della consegna che in corso di esecuzione dei lavori, senza che l'appaltatore possa trarne argomento o ragione per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi natura e specie o prezzi diversi da quelli dell'elenco salva sempre l'applicazione degli articoli 161, 162 e 163 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010. In particolare, l'Ente appaltante si riserva di effettuare, anche dopo la stipula del contratto e prima della data di inizio dei lavori da eseguirsi in una eventuale seconda fase, a causa di un eventuale ritardo o impossibilità nella consegna di alcune aree per i motivi previsti nel successivo art. 8 del presente Capitolato, lo scorporo dai lavori a base di appalto, di tutti i lavori relativi alla predetta seconda fase senza che per ciò l'appaltatore possa avanzare pretese e/o diritti ad indennizzi e/o compensi di sorta.

CLASSI E CATEGORIE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA (EX L.183-02/03/1949)

CLASSE	CATEGORIA	DESCRIZIONE	IMPORTO	INCID.%
I	d	Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevanza importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica.	€ 328.061,50	33,87
III	b	Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, dell'aria compressa, del vuoto impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti meccanici	€ 465.228,08	48,03
III	c	Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc.	€ 175.344,40	18,10

L'aggiudicazione dell'appalto integrato avverrà con contratto da stipulare a corpo, mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 81 e 83 del Decreto Legislativo n° 163 del 12/04/2006.

Il prezzo a corpo offerto in sede di gara comprende tutti gli oneri a carico dell'appaltatore per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, dei lavori e delle forniture ad esso affidati, come specificato nei documenti contrattuali e nel capitolato stesso.

Il prezzo di aggiudicazione a corpo è da considerarsi fisso ed invariabile senza che possa essere invocata dall'Impresa alcuna verifica delle misure e quantità contenute nel computo metrico del progetto offerta, previste per l'esecuzione dell'appalto, restando stabilito che l'Impresa stessa, nel formulare l'offerta, ha provveduto alla verifica di ciascuna misura e quantità.

A tale riguardo si specifica che i lavori dovranno risultare completi non solo di tutti gli elementi contenuti nel computo metrico del progetto offerta, ma anche di quelli ad essi accessori, la cui descrizione fosse stata, per semplificazione o anche casualmente omessa e che risultassero comunque indispensabili per dare i lavori compiuti in ogni loro parte ed eseguiti a perfetta regola d'arte.

Pertanto, nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'Ente appaltante, successivamente all'aggiudicazione dei lavori, per eventuali voci o quantità riportate in difetto o mancanti negli elaborati del progetto esecutivo redatto e presentato dal concorrente in fase di gara.

Il prezzo a corpo forfettario non è soggetto ad alcuna revisione anche in relazione ad eventuali variazioni del costo della mano d'opera e/o dei materiali, salvo quanto previsto dall'art. 133 del D.Lgs. n° 163/2006.

Potranno essere affidati all'appaltatore anche lavori in economia secondo le modalità in seguito stabilite dall'articolo 26.

L'importo dei lavori a corpo è soggetto a ribasso d'asta, ad esclusione del costo per la sicurezza.

Eventuali atti aggiuntivi, modificativi o integrativi del contratto saranno subordinati per la loro esecutorietà alla preventiva approvazione da parte dell'Ente appaltante.

In attesa di tale approvazione, l'Impresa avrà diritto soltanto ad un eventuale periodo di proroga, limitatamente alle sole opere oggetto degli atti di cui sopra.

Si precisa inoltre che i funzionari dell'Ente appaltante, incaricati della sorveglianza dei lavori, avranno la facoltà di visitare il cantiere ed assistere ai lavori, eseguire prove, esperienze, misurazioni ed assaggi.

Art. 3

Descrizione sommaria dell'oggetto dell'appalto

Le opere e prestazioni varie che formano oggetto dell'appalto, possono, con le riserve di cui al precedente articolo, riassumersi nelle seguenti categorie:

- 1) Movimenti di materie, comprese demolizioni e ripristini, per l'esecuzione delle opere in progetto.
- 2) Opere edili di ristrutturazione dell'area d'intervento.
- 3) Impianti tecnologici.

L'elencazione di cui sopra è puramente esemplificativa e non esclude altre categorie di opere e di lavori.

I concorrenti sono tenuti:

- ad elaborare il progetto esecutivo sulla base delle indicazioni contenute nel progetto definitivo redatto dall'Ente appaltante;
- a recarsi sul luogo di esecuzione dei lavori e delle forniture, a prendere conoscenza delle condizioni dei luoghi dove i lavori dovranno essere svolti, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dell'opera;

- ad effettuare sondaggi, prove, esplorazioni e quant'altro necessario per accertare le caratteristiche dei solai già esistenti, ciò al fine di valutare la stabilità delle opere e la loro eseguibilità.

La presentazione dell'offerta equivale a dichiarazione dell'Offerente:

- di avere giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi delle prestazioni e tali da consentire l'offerta presentata, tenendo presenti le norme che stabiliscono l'invariabilità dei prezzi contrattuali anche per cause e circostanze di forza maggiore;

- di conoscere in dettaglio il contenuto degli elaborati progettuali presentati in fase di gara, accettandoli integralmente;

- di aver effettuato una verifica della disponibilità dei materiali e della mano d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

- di prendere atto che l'indicazione delle voci e delle quantità riportate nel computo metrico di progetto, non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta a corpo, che resta fisso ed invariabile ai sensi del comma 4, dell'art. 53 del Decreto Legislativo n° 163 del 12/04/2006. Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, conformemente al progetto definitivo redatto dall'Ente appaltante ed al progetto esecutivo presentato dall'Impresa ed approvato dall'Ente appaltante, rispettando le prescrizioni e le norme del capitolato generale, del capitolato speciale e dei capitoli integrativi riferentesi alle specifiche parti del lavoro e secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori.

Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'Ente appaltante, successivamente all'aggiudicazione dei lavori, per eventuali imprecisioni contenute negli elaborati del progetto definitivo posto a base di gara in quanto, il progetto esecutivo presentato dall'offerente, al fine di una corretta ed adeguata elaborazione, dovrà contenere gli indispensabili appropriati e dettagliati rilievi dello stato attuale dell'area interessata dall'intervento in progetto, tali da stabilire le caratteristiche dimensionali, strutturali, tipologiche, architettoniche ed impiantistiche, estendendo tali indagini a tutti gli altri piani eventualmente interessati anche in parte dalle opere da realizzare.

Art. 4

Garanzie e coperture assicurative

L'Impresa è tenuta a presentare, unitamente all'offerta, una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dei lavori oggetto di appalto, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia prevista dal comma 8, dell'art. 75, del Decreto Legislativo n° 163/06 e ss.mm.ii. qualora l'Offerente risultasse aggiudicatario.

Detto deposito cauzionale potrà essere effettuato in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, ovvero mediante fidejussione bancaria o assicurativa, prestata a favore dell'Ente appaltante con le modalità e da parte dei soggetti di cui all'art. 127 del D.P.R. 207/2010.

La suddetta cauzione, che dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, serve a coprire la mancata sottoscrizione del contratto per volontà

dell'Impresa aggiudicataria ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Alle Imprese non aggiudicatrici la cauzione provvisoria è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva.

La stipulazione del contratto dovrà avvenire nei modi e con l'osservanza dei termini di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo n° 163/06 e ss.mm.ii.

L'Impresa aggiudicataria è obbligata a costituire, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva, da prestarsi o rilasciarsi ai sensi del comma 1 del presente articolo, pari al 10 per cento dell'importo netto dei lavori oggetto di appalto. La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata con le modalità di cui all'art. 113, del Decreto Legislativo n° 163/06 e ss.mm.ii.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori, ai sensi di quanto previsto dall'art. 101 del Regolamento e dall'art. 113, del Decreto Legislativo n° 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii..

Il termine di validità della garanzia sarà prorogato ogni qualvolta, per una causa qualsiasi, si preveda che si venga a posticipare il momento in cui potrà cessare ogni obbligo da parte dell'Appaltatore stesso, e quest'ultimo dovrà dare dimostrazione dell'avvenuta proroga, pena la sospensione di ogni pagamento.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione all'Impresa che segue nella graduatoria, nonché l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al comma 1 del presente articolo in favore dell'Ente appaltante.

Gli importi della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono ridotti del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi del comma 7, art. 75, e del comma 7, art. 40, del Decreto Legislativo n° 163 del 12/04/2006.

L'Ente appaltante potrà disporre della cauzione definitiva avvalendosi della facoltà di cui all'art. 123 del Regolamento; l'Impresa appaltatrice ha l'obbligo di reintegrare la garanzia di cui l'Ente appaltante abbia dovuto valersi, in tutto od in parte durante l'esecuzione del contratto. E' riservato all'Ente appaltante l'esperienza di ogni altra utile azione nel caso in cui la cauzione definitiva risultasse insufficiente a coprire, a liquidazione finale, l'eventuale debito dell'appaltatore.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata a stipulare con Primaria Compagnia una polizza assicurativa che tenga indenne l'Ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, in conformità a quanto previsto dall'Art. 125 del DPR 207/10 e dagli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Attività Produttive.

Tale polizza deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nella progettazione ed esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La polizza di copertura per responsabilità civile verso Terzi dovrà espressamente considerare "Terzi" anche:

- l'Ente appaltante ed i suoi Dipendenti;
- gli Appaltatori di opere complementari, commissionati direttamente dall'Ente appaltante e loro dipendenti;
- i Subappaltatori dell'appaltatore ed i loro dipendenti;
- la Direzione lavori ed i suoi incaricati;
- i Progettisti e/o Collaboratori esterni;
- il Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva ed i suoi collaboratori;
- gli Incaricati della vigilanza ed i Collaudatori, nonché coloro i quali accedano nel cantiere per visitare le opere in costruzione.

La polizza assicurativa "tutti i rischi" deve essere stipulata per un importo complessivo pari all'importo netto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 125 del DPR n° 207/10, il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari al cinque per cento (5%) dell'importo netto contrattuale con un minimo di € 500.000/0 (cinquecentomila).

Nella polizza dovrà essere inserita una dichiarazione di rinuncia ad ogni diritto di rivalsa da parte del Soggetto Assicuratore nei confronti dell'Ente appaltante e del personale addetto alla Direzione, sorveglianza e collaudo dei lavori, anche se non dipendenti dell'Ente appaltante. La polizza relativa alla suddetta assicurazione dovrà essere esibita almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

Resta inteso che l'appaltatore risponderà in proprio qualora i danni verificatisi dovessero superare i massimali previsti nella polizza e rimane anche e comunque a carico dell'appaltatore la copertura di tutti gli altri rischi, non compresi nella polizza suddetta.

La firma di chi rilascia le fidejussioni bancarie o le polizze assicurative di cui al presente articolo, dovrà essere autenticata da un notaio. Le fidejussioni bancarie o le polizze assicurative relative alla cauzione provvisoria, alla cauzione definitiva ed al pagamento della rata di saldo, dovranno prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Le polizze di cui al presente articolo dovranno essere sottoposte al preventivo benestare dell'Ente appaltante.

Gli oneri per tali assicurazioni si intendono compresi e compensati nei prezzi contrattuali.

Art. 5

Documenti che fanno parte del contratto

Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. n° 207/2010, sono parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) il capitolato generale,
- b) il capitolato speciale;
- c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- e) i piani di sicurezza ;
- f) il cronoprogramma;
- g) le polizze di garanzia.
- h) L'offerta economica e l'elenco dei prezzi unitari.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la suddivisione per categorie delle stesse;
- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

Le informazioni sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nello Stato, nella regione e nella località in cui devono essere eseguiti i lavori ed applicabili ai lavori effettuati nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto, potranno essere ottenute dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro o dalla A.S.P. di Reggio Calabria.

Tutti i progetti delle opere e delle forniture da eseguirsi sono impegnativi per l'Impresa, facendo essi parte del progetto esecutivo presentato dall'Impresa stessa in sede di gara.

Le norme presenti nei vari documenti debbono considerarsi tra loro integrative, in ogni caso, qualora sia presente una discordanza, l'Appaltatore è tenuto a consultare la D.L. prima di dare corso all'esecuzione della relativa opera.

Art. 6

Osservanza del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici Norme e prescrizioni integranti il capitolato

Per tutto quanto non espressamente regolato nel Contratto, nelle presenti Norme Generali e nelle Norme Tecniche di Appalto si applicano:

- 1) Il Codice dei contratti pubblici approvato con Decreto Legislativo n° 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii..
- 2) Il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. n° 207/2010.
- 3) Il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei LL. PP. n° 145 del 19/04/2000 per le parti ancora in vigore.
- 4) La Normativa emanata nel quadro della legge 5 novembre 1971 n° 1086. Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale, precompresso e per le strutture metalliche, D.M. 27 luglio 1985 (pubblicato nel S.O. della G.U. 17 maggio 1986 n° 113) e successive modifiche ed aggiornamenti.
Le Istruzioni relative a tali norme sono state diramate dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. con circolare 31 ottobre 1986 prot. n° 27996.
- 5) La Normativa emanata nel quadro della legge 2 febbraio 1974 n° 64 e delle successive L.R. n° 17 del 11/07/94 e L.R. n° 7 del 27/04/98.
- 6) Il DPR n° 34 del 25/01/2000 e s.m.i.
- 7) Regolamento di Contabilità dello Stato approvato con R.D. n.827 del 23/5/1924 e successive modificazioni;
- 8) Legge n.646 del 13/9/82 avente oggetto le disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale;
- 9) Tutte le leggi e regolamenti vigenti relative alla assunzione, trattamento economico, assicurativo e previdenziale della mano d'opera;
- 10) La Normativa emanata per la sicurezza fisica dei lavoratori D.L. del 09/04/208 n° 81.

- 11) Il DPR n° 380 del 06/06/2001 e successive modifiche ed integrazioni "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".
- 12) Il DPR n° 327 del 08/06/2001 e successive modifiche ed integrazioni "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità".
- 13) L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20/03/2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica".
- 14) Il D. Min. dell'Ambiente e della tutela del territorio n° 203 del 08/05/2003 - Obbligo di usare il 30% di materiali riciclati.
- 15) Il D.Lgs. n° 42 del 22/01/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i..
- 16) Il D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Ciò indipendentemente dal fatto che talune norme dei testi suddetti siano esplicitamente richiamate negli atti contrattuali ed altre no.

L'Impresa dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate ed emanande dalle competenti Autorità in materia di contratti pubblici, di materiali da costruzione, e di sicurezza ed igiene del lavoro e simili.

Fermo restando il fatto che i lavori e le forniture dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto del contratto e dei documenti da esso richiamati e sotto la direzione tecnico-amministrativa dell'Ente appaltante, spetta all'Impresa l'organizzazione dei lavori e delle forniture per la migliore realizzazione degli stessi.

In mancanza di particolari prescrizioni i materiali dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio e sempre di prima scelta.

L'impresa sarà tenuta tassativamente, a presentare la campionatura preventiva alla fornitura o all'esecuzione, di qualsivoglia materiale, manufatto o colorazione, per l'approvazione da parte della D.L., anche in presenza di indicazioni specifiche negli elaborati di progetto. La direzione dei Lavori si riserva inoltre la facoltà di modificare il colore dei manufatti senza che l'Impresa possa rivendicare alcun maggior compenso.

Relativamente al rispetto di quanto previsto dall'art. 45, comma 3, lettera b) del DPR n° 554/99, dovranno essere osservate le prescrizioni fissate dal Capitolato Speciale di Appalto, redatto dal Min. LL. PP., edizione 1990 - ristampa aggiornata 2001.

Art. 7

Divieto di cessione del contratto e subappalto

Salvo quanto disposto dall'art. 116 del D.Lgs. n° 163/2006, il contratto di appalto non può essere ceduto, neanche in parte, sotto pena di nullità nonché, ove ricorrano le condizioni, di rescissione del contratto stesso e del risarcimento dei danni.

L'affidamento in subappalto di opere e lavori oggetto del presente appalto è disciplinato dall'articolo 118 del D.Lgs. n° 163/2006, nonché dall'art. 141 del Regolamento.

In caso di violazione delle disposizioni richiamate nel presente articolo, l'Ente appaltante potrà procedere all'immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa, salvo il risarcimento di ogni danno e spesa a ciò imputabili.

Se durante l'esecuzione dei lavori, ed in qualsiasi momento, l'Ente appaltante stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore

è incompetente od indesiderabile, al ricevimento della comunicazione scritta l'Impresa dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore medesimo. L'annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all'Impresa di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite, o la proroga della data fissata per l'ultimazione dei lavori.

L'autorizzazione al subappalto da parte dell'Ente appaltante non comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Ente appaltante e dei terzi, dei lavori subappaltati.

Qualora, durante l'esecuzione del subappalto, ancorché autorizzato, la Direzione dei lavori accerti l'esistenza di inadempimenti da parte del subappaltatore, può intimare per iscritto all'Appaltatore di prendere immediatamente le dovute misure per la risoluzione del Contratto di subappalto e per l'allontanamento dal cantiere del subappaltatore.

La risoluzione del Contratto di subappalto non dà alcun diritto all'Appaltatore di proroga dei termini dell'esecuzione del Contratto.

In ogni caso l'Appaltatore resta il solo ed unico responsabile nei confronti dell'Ente appaltante delle opere eventualmente affidate a ditte subappaltatrici.

Si richiama infine espressamente l'osservanza della normativa antimafia (L. 27/12/1956 n° 1423; L. 31/5/1965 n° 575; D.L. 6/9/1982 n° 629; L. 13/9/1982 n° 646; L. 12/10/1982 n° 726; L. 23/12/1982 n° 936; L. 19/3/1990 n° 55; L. 17/1/1994 n° 47; D.Lgs. 8/8/1994 n° 490; Decreto Ministero dell'Interno 16/12/97 n° 486; DPR 03/06/98 n° 252; D.Lgs 6/09/2011 n° 159) e a tutte le altre normative in materia non citate ed emanande).

Art. 8

Consegna dei lavori

La Direzione Lavori comunicherà all'Impresa il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori. La consegna dei lavori potrà essere effettuata per parti ed avere inizio anche subito dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, con le riserve di cui all'art. 337 della Legge sulle Opere Pubbliche n° 2248/1865 all. F.

Di ogni consegna, anche se parziale, verrà redatto regolare verbale.

Dalla data del primo verbale di consegna, anche se trattasi di consegna parziale, decorreranno i termini di avanzamento e di ultimazione dei lavori fissati dal contratto, in deroga a quanto previsto dall'art. 130 comma 6 del Regolamento.

I tracciati ed i rilievi che eventualmente venissero consegnati dall'Ente appaltante all'Impresa dovranno essere considerati solo indicativi e l'Impresa avrà l'obbligo di controllarli al più presto riferendo all'Ente appaltante le eventuali discordanze riscontrate.

Pertanto, l'Impresa sarà responsabile della perfetta rispondenza delle opere ai disegni di progetto nonché a quelli di dettaglio ed alle istruzioni che l'Ente appaltante si riserva di dare di volta in volta.

Qualora l'Impresa non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, le verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, l'Ente appaltante avrà diritto di non stipulare o di risolvere il contratto trattenendo definitivamente, a titolo di penale di recesso, la cauzione provvisoria o definitiva versata dall'Impresa stessa, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, oppure di procedere all'esecuzione d'ufficio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La consegna dei lavori potrà essere effettuata, come già detto, anche in più tempi.

In caso di consegna parziale o nel caso di eventuale ritardo da parte dell'Ente appaltante nella consegna di qualcuno dei beni da occuparsi, ovvero nel caso che i lavori non si potessero subito iniziare e che dopo iniziati dovessero restare sospesi o rallentati in uno o più tratti, sia per interferenze causate dalla contemporanea presenza di altre ditte, sia per interferenze con altri lavori, sia per ordine delle Autorità locali e periferiche, sia per altre esigenze o per disposizione della Direzione Lavori, qualunque possa essere la ragione per la quale si verifici la sospensione o il rallentamento dei lavori, l'Impresa non avrà diritto che ad una corrispondente proroga dei termini fissati dall'art. 14, limitatamente ai lavori interessati dalla suddetta ritardata consegna o sospensione o rallentamento, né avrà diritto a compenso alcuno per eventuale danno od aggravio che possa derivarle dalla ritardata consegna o sospensione o rallentamento.

L'Impresa non avrà diritto né a proroghe dei termini contrattuali né a compenso alcuno per le interferenze ed i rallentamenti connessi con l'espletamento delle attività di altre imprese operanti in aree limitrofe.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto dell'Ente appaltante si applicano le disposizioni contenute al riguardo all'art. 153 commi 8 e 9 del D.P.R. 207/10.

Art. 9

Programma dei lavori

Prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa dovrà presentare il programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 40, comma 1, per la esecuzione delle opere e delle forniture, previo accordi con la Direzione Lavori circa la rispondenza al programma generale, ai termini di avanzamento e di esecuzione stabiliti dal contratto e dal presente capitolato e ad eventuali altre esigenze evidenziate dall'Ente appaltante, in conformità a quanto previsto dal comma 10, dell'art. 43 del DPR n° 207/10.

Fermi rimanendo i traguardi finali stabiliti in contratto per l'ultimazione delle opere, il programma dettagliato, perfezionato e completato secondo le modalità sopracitate, con allegato grafico, metterà in evidenza l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento mensile dei lavori e delle forniture.

Qualora il programma definitivo così sottoposto non riportasse l'approvazione dell'Ente appaltante, l'Impresa avrà ancora 7 giorni di tempo per predisporre un nuovo programma, secondo le direttive che avrà ricevuto.

L'Impresa non potrà avanzare, in relazione alle prescrizioni dell'Ente appaltante, nessuna richiesta di compensi, né accampare alcun particolare diritto.

Il programma approvato è impegnativo per l'Impresa che ha l'obbligo di rispettare comunque i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all'Ente appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Impresa, nei modi e con gli effetti stabiliti nel successivo art. 32.

Art. 10

Ordini della Direzione Lavori

Le opere e le prestazioni, che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti rispetto al progetto stesso, dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla Direzione dei Lavori.

Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate a termini di contratto o secondo le regole dell'arte, la Direzione dei Lavori ordinerà all'Impresa i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento all'Ente appaltante degli eventuali danni conseguenti.

L'Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione di materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni, in base a quanto previsto dall'art. 190 del Regolamento.

Nessuna variante o aggiunta nell'esecuzione dei lavori e delle forniture sarà ammessa e/o riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla Direzione dei Lavori, previa approvazione dell'Ente appaltante.

Art. 11

Personale dell'Impresa - Disciplina nel cantiere

L'impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione agli obblighi assunti con la presentazione del programma dettagliato di esecuzione dei lavori di cui al precedente art. 9.

L'Impresa risponde dell'idoneità dei Dirigenti del cantiere ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovrà essere di gradimento della Direzione dei Lavori, la quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dal cantiere stesso di qualunque addetto ai lavori, senza l'obbligo di specificarne il motivo e di rispondere delle conseguenze.

L'Impresa è tenuta ad avere come Direttore Tecnico del Cantiere un Ingegnere o Architetto o Geometra, regolarmente iscritto all'Albo, munito di procura autentica, preventivamente accettato dall'Ente appaltante, il quale si assumerà la piena responsabilità dell'organizzazione tecnica dei lavori. Egli dovrà essere costantemente presente durante le ore di attività del cantiere. Eventuali sue assenze continuative e/o ingiustificate, costituiranno inadempimento grave agli obblighi contrattuali e saranno considerate ragione sufficiente per l'applicazione della clausola risolutiva espressa del contratto per colpa imputabile all'Impresa.

Art. 12

Rappresentanza dell'Impresa durante l'esecuzione dei lavori

L'Impresa è tenuta ad avere sempre un proprio Rappresentante, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla Direzione Lavori, sul luogo del lavoro, che può essere anche lo stesso capo cantiere, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali o scritti. Ove il medesimo ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti l'Impresa non potrà in alcuna evenienza invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della Direzione Lavori per il fatto che esse non sono state impartite per iscritto.

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tec-

nici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori, ivi compresi quelli eventualmente subappaltati, a norma del contratto.

L'appaltatore rimarrà tuttavia sempre responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'appaltatore dovrà anche comunicare il nominativo del proprio dipendente che, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suddetto suo rappresentante e comunicare, inoltre, tempestivamente, in caso di cessazione o revoca del mandato, il nome del nuovo rappresentante.

a D.L. avrà diritto di esigere dall'appaltatore il cambiamento immediato del suo Rappresentante, senza bisogno di indicarne il motivo e senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 13

Espropriazioni - Occupazioni temporanee - Discariche - Strade di servizio e di accesso al cantiere - Permessi e relativi nulla osta.

A) Espropriazioni.

I lavori di cui trattasi ricadono in aree già di proprietà dell'Ente appaltante.

B) Strade di servizio e di accesso al cantiere, cantiere, discariche, ecc. e relative occupazioni temporanee.

L'appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutte le procedure occorrenti per le occupazioni temporanee o definitive per le strade di servizio, per le deviazioni provvisorie necessarie per mantenere la continuità delle acque, della viabilità ordinaria, per gli accessi al cantiere, per l'impianto del cantiere stesso, per le discariche dei materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per le cave di prestito e per tutto quanto altro necessario all'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore, prima di formulare la sua offerta, dovrà individuare le aree che intende adibire a cava e/o discarica, e su di esse dovrà assumere, presso gli organi di tutela, tutte le informazioni necessarie e garantirgli l'effettiva possibilità di utilizzarle per i fini cui intende destinarle.

Di conseguenza, se all'atto esecutivo le prescritte autorizzazioni per le aree prescelte come cava e/o discarica non venissero accordate e ciò comportasse la necessità di reperire nuove aree anche a notevole distanza dalla zona dei lavori, tutti i conseguenti ritardi e maggiori spese ed oneri saranno a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore e non potranno costituire motivo per la richiesta di proroghe, nuovi prezzi e/o compensi di qualsiasi tipo.

Resta comunque precisato che, indipendentemente dalle approvazioni di cui sopra, essendo l'appaltatore unico responsabile dei danni e delle conseguenze di ogni genere che eventualmente derivassero, egli si obbliga fin da ora a tenere manlevato l'Ente appaltante da ogni conseguenza dannosa e da ogni pretesa e conseguentemente da qualsiasi vertenza che a tale titolo fosse promossa, che pertanto, ed in ogni caso, rimane ad essa del tutto estraneo.

La Direzione Lavori inoltre, indipendentemente dalle approvazioni, potrà, comunque, sempre ordinare opere di presidio e provvedere affinché le cave e le discariche non procurino danni alle proprie opere, il tutto a spese dell'appaltatore.

Prima della presentazione dell'offerta, l'appaltatore è tenuto ad assicurarsi presso gli Enti competenti della disponibilità delle discariche, delle cave, delle aree per strade di servizio, della disponibilità delle strade esistenti e prescelte per l'utilizzo a servizio dei cantieri.

Resta stabilito che l'Ente appaltante non è tenuto a partecipare alle

spese per le discariche, le cave, la costruzione, sistemazione e manutenzione di strade di servizio e del cantiere, né a pagare diritti di sorta all'appaltatore per tali lavori ed oneri, e ciò anche se l'Ente appaltante utilizzerà le strade di servizio per i propri automezzi e per i trasporti di materiali, anche se effettuati con mezzi non propri, forniti dall'Ente stesso ad altri appaltatori.

L'Ente appaltante resta estraneo a quanto andrà a fare l'appaltatore per tutte le occupazioni temporanee e definitive di cui al presente art. 13, (lettera B). Pertanto l'appaltatore regolerà secondo la propria convenienza i suoi rapporti con gli aventi causa, contrattando e pagando le indennità dovute, senza intromissione alcuna dell'Ente appaltante.

L'appaltatore non potrà accampare pretese di sorta nei confronti dell'Ente appaltante in dipendenza di limitazioni al transito eventualmente poste, in qualsiasi momento, dagli Enti proprietari di strade pubbliche e/o private.

Per quanto fin qui descritto si precisa che l'appaltatore, per le strade di servizio, le cave, le discariche ed i cantieri di lavoro, è tenuto ad eseguire a propria completa cura e spese, oltre a tutte le acquisizioni ed occupazioni dei terreni come già stabilito, anche tutte le pratiche, le documentazioni e le progettazioni che saranno richieste per il rilascio delle approvazioni da parte degli Enti interessati e tutti i lavori ed opere necessarie previste o comunque imposte in qualsiasi momento dagli Enti interessati o dalla Direzione Lavori per l'utilizzo delle strade, delle discariche, delle cave, dei cantieri, per la loro sistemazione e consolidamento e per il ripristino dell'ambiente naturale a lavori ultimati.

Art. 14

Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penalità per ritardi

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori e le forniture, oggetto del presente appalto, sarà indicato in sede di gara da ciascun concorrente.

Il termine di consegna indicato costituirà elemento di giudizio in sede di gara. Il tempo massimo concedibile è comunque determinato in giorni 180 (diconsi centottanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del Verbale di consegna.

In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori appaltati, sarà applicata a carico dell'appaltatore una penale giornaliera pari a 250/00 euro.

Le penali saranno iscritte a debito dell'appaltatore, nello stato di avanzamento immediatamente successivo a quando si è verificato il ritardo o nello stato finale. Restano comunque ed in ogni caso salvi i diritti dell'Ente appaltante alla completa rifusione ed agli indennizzi di tutti i danni derivanti all'Ente appaltante stesso per la mancata osservanza dei termini fissati per l'ultimazione del contratto.

Oltre alle penali di cui sopra, l'Ente appaltante addebiterà all'Impresa le maggiori spese per la prolungata assistenza e direzione dei lavori, da valutarsi in ragione del 10% (dieci per cento) sull'importo complessivo delle penali applicate.

Le penali ed i rimborsi di cui sopra danno luogo all'incameramento definitivo della cauzione fino a concorrenza, con il corrispettivo obbligo immediato dell'Impresa di provvedere alla sua reintegrazione.

Nel tempo contrattuale di cui sopra si è tenuto conto dell'incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni e, pertanto, per tali giorni non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

E' stato altresì tenuto conto di tutti i termini e tempi di cui agli articoli 8, 9, 13, 21 e 22 del presente capitolato e pertanto anche per

essi è escluso il diritto dell'appaltatore a proroghe o protrazioni del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.

E' ammessa la consegna in più parti, come previsto nel precedente art. 8.

In tal caso, come già precisato, la data della consegna, ad ogni effetto, sarà quella risultante dal primo verbale e ciò in deroga all'art. 154 comma 6 del Regolamento.

Si fa inoltre obbligo all'Impresa di ultimare le opere, o gruppi di opere, nei termini di tempo che la stessa Impresa ha previsto nel programma di cui all'art. 9 presentato all'Ente appaltante e da questo accettato. Durante l'esecuzione dei lavori l'appaltatore dovrà garantire che tutte le attività ospedaliere possano continuare ad essere regolarmente svolte.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di utilizzare in qualsiasi tempo, anche prima della completa ultimazione dei lavori da parte dell'Impresa, a proprio insindacabile giudizio, parte o tutte le opere eseguite prendendole in consegna mediante apposito verbale di constatazione.

Qualora l'Ente appaltante si avvalga di tale facoltà, l'Impresa non potrà mai reclamare alcun compenso per la parziale o totale anticipata utilizzazione delle opere costruite, quali che siano le difficoltà che le derivino nell'esecuzione o nel completamento delle rimanenti opere, né potrà infirmare le risultanze e le determinazioni del collaudo definitivo.

L'Impresa è tenuta ad eseguire i lavori di manutenzione e le riparazioni che si rendessero necessarie, anche sulle opere e sulle forniture prese in consegna anticipatamente dall'Ente appaltante.

L'Impresa comunicherà all'Ente appaltante, a mezzo di raccomandata A.R. la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori e le forniture. La Direzione Lavori procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito verbale.

Dalla data di ultimazione dei lavori e delle forniture decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la effettuazione dei collaudi.

Le eventuali sospensioni e riprese dei lavori saranno regolate dall'art. 158 del Regolamento.

A) Il P.E.L.

Il programma esecutivo di attuazione dello sviluppo dei lavori e delle forniture deve essere predisposto dall'appaltatore ed approvato dalla D.L. e dall'Ente appaltante, con le modalità che di seguito saranno precisate, esso è redatto per consentire alla D.L. di controllare lo sviluppo delle varie categorie di lavoro e di forniture ed i relativi tempi di esecuzione (in prosieguo sarà indicato con la sigla P.E.L.).

Il programma esecutivo dettagliato di attuazione dei lavori dovrà essere formato dalle seguenti documentazioni:

1 - Progetto di cantiere

Il progetto di cantiere dovrà contenere la dettagliata indicazione dei metodi e delle modalità di costruzione in funzione dei macchinari, delle installazioni, delle strumentalizzazioni, degli organici, ecc. che l'appaltatore intende impiegare, distinti per fasi e tempi di intervento.

In particolare dovranno essere specificati:

- i mezzi con i quali si prevede di effettuare il rifornimento e la conservazione dei singoli materiali e provviste;
- l'indicazione delle cave di prestito e delle discariche;

- l'indicazione delle vie d'accesso permanenti ai cantieri, alle cave ed alle discariche;
- la descrizione dei sistemi che saranno adottati per l'approvvigionamento dell'energia;
- i tempi di approntamento.

Per quanto riguarda l'organico dovranno essere specificati:

- il nominativo del direttore tecnico responsabile della condotta dei lavori;
- il nominativo del direttore di cantiere responsabile sul posto;

Dovranno essere inoltre indicati il numero e la qualifica degli addetti alla conduzione dei lavori.

Per i due responsabili precedentemente indicati (direttore tecnico, direttore di cantiere) dovranno essere allegati i "curricula vitae" firmati dagli interessati.

2 - Programma dettagliato delle opere

Il programma dettagliato delle opere sarà sviluppato sulla base del progetto di cantiere e sarà costituito da un grafico che dovrà mettere in evidenza l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle singole opere suddivise nelle principali categorie di lavoro e da una relazione illustrativa del grafico stesso che fra l'altro dovrà mettere in risalto i provvedimenti che l'appaltatore intende attuare per garantire, con la dovuta sicurezza, l'avanzamento regolare dei lavori.

Il programma dovrà inoltre precisare il tipo e la quantità delle macchine ed impianti che l'appaltatore si obbliga ad impiegare ed indicare il termine del loro approntamento.

3 - Programma di avanzamento contabile dei lavori

Sulla base del progetto di cantiere, del programma dettagliato delle opere e dei documenti progettuali controllati ed accettati, l'appaltatore stesso dovrà predisporre un dettagliato programma di avanzamento contabile dei lavori. Tale programma sarà essenzialmente costituito da una scheda di controllo generale e da schede di controllo mensili.

Nella scheda di controllo generale, in relazione ai periodi nei quali si prevedono di eseguire i lavori di ciascuna opera, dovrà essere indicato l'importo complessivo della produzione globale realizzata.

Le schede dovranno essere trascritte su un supporto magnetico del tipo e caratteristiche che saranno indicate dalla medesima D.L.

In ogni caso il tempo utile totale del p.e.l. dovrà essere uguale al tempo utile contrattuale fissato.

Il p.e.l. ancorché approvato dall'Azienda Ospedaliera, non vincola la stessa Azienda appaltante né la D.L. la quale potrà ordinare modifiche in corso di attuazione senza che l'appaltatore possa vantare diritto ad indennizzi o compensi di sorta; esso è invece impegnativo per l'appaltatore che ha l'obbligo di rispettarne comunque i termini di avanzamento ed ogni altra modalità.

La mancata osservanza delle disposizioni e dei tempi fin qui citati sulla presentazione del p.e.l. dà facoltà all'Ente appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'appaltatore oppure di procedere all'esecuzione di ufficio con gli effetti previsti per tale eventualità nel presente capitolato.

Ogni cambiamento del p.e.l. dovrà essere sottoposto per iscritto alla D.L. e potrà essere attuato dopo il benestare di quest'ultima e dell'Ente appaltante.

L'appaltatore non potrà mai invocare, a scarico di responsabilità, l'approvazione da parte della D.L. e dell'Ente appaltante del p.e.l., né a seguito di tale approvazione pretendere compensi od indennizzi oltre i prezzi previsti in contratto, o rendere comunque responsabile l'Ente appaltante e la D.L. dei risultati economici del lavoro.

Il p.e.l. disciplina lo svolgersi dei lavori nel tempo, nel senso che l'appaltatore deve rispettare quanto da esso previsto senza che la D.L. abbia l'obbligo di segnalare verbalmente o per iscritto gli eventuali scostamenti tra l'effettivo andamento dei lavori e l'andamento programmato.

La validità del p.e.l. ha inizio dal giorno della consegna dei lavori anche se questa viene effettuata sotto la riserva di legge.

In pendenza della stipulazione del contratto resta tuttavia stabilito che, fino a che non saranno sciolte le riserve di legge, l'appaltatore non potrà eseguire lavori eccedenti quelli previsti nel p.e.l. o prescritti nel verbale di consegna dei lavori.

B) Approvazione dei disegni

I disegni devono essere accompagnati dai relativi calcoli.

Disegni e calcoli dovranno essere firmati oltre che dall'appaltatore o dal suo legale rappresentante, anche dal tecnico progettista.

Il benessere da parte della Direzione Lavori non esonera in alcun modo l'appaltatore dalla piena responsabilità dell'opera.

Nessuna lavorazione potrà essere iniziata prima della approvazione dei relativi disegni costruttivi generali e particolari, da parte della Direzione Lavori.

Prima di dare inizio ai lavori ed alle forniture, i progetti costruttivi redatti dall'appaltatore e quelli eventualmente forniti dall'Ente appaltante tramite la Direzione Lavori ed accettati dall'appaltatore dovranno avere il visto di approvazione finale da parte della stessa Direzione Lavori.

Le opere e/o parti di opere in variante o soggette a variante che fossero eseguite dall'appaltatore prima del visto di approvazione finale dei relativi progetti, non saranno riconosciute dalla Direzione Lavori a nessun effetto contrattuale e dovranno essere demolite qualora venga ordinato.

Quest'ultima norma deve intendersi tassativa e pertanto non ammette deroghe.

Art. 15

Contabilità dei lavori

La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme del Regolamento approvato con DPR n° 207/10.

La Direzione Lavori provvederà a redigere, in corso d'opera, la contabilizzazione delle opere eseguite, allo scopo di procedere alla liquidazione dei certificati di acconto di cui al successivo art. 17 e fermo l'obbligo dell'Impresa di iscrivere le eventuali riserve all'atto della sottoscrizione della contabilità stessa, pena la decadenza, altrimenti, di ogni diritto o pretesa al riguardo.

Si applicheranno le aliquote percentuali di incidenza delle opere stesse rispetto al totale dei lavori, indicate nella tabella riportata alla pagina seguente.

Dopo l'aggiudicazione dell'appalto si procederà a rimodulare le aliquote percentuali di incidenza dei lavori e delle forniture rispetto al totale, sulla base di quanto previsto dal progetto esecutivo presentato dall'aggiudicatario.

Ognuna delle aliquote predette potrà essere, a sua volta, applicata parzialmente in proporzione alla quantità di quella certa categoria, effettivamente eseguita alla data di maturazione di ogni singolo SAL, alle scadenze temporali riportate nel successivo art. 17 e ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, allo scopo di procedere alla liquidazione dei certificati di acconto e fermo l'obbligo dell'Impresa di i-

scrivere le eventuali riserve all'atto della sottoscrizione della contabilità stessa, come prescritto dal successivo art. 29 pena la decadenza, altrimenti, di ogni diritto o pretesa al riguardo.

Nel caso di contabilizzazione di partite in quantità provvisorie, dette partite saranno equiparate a quelle definitive per gli effetti dei termini di iscrizione delle eventuali riserve.

La pratica elaborazione della contabilità stessa potrà essere tenuta per mezzo di sistemi meccanografici.

I materiali, manufatti, attrezzature o impianti, approvvigionati nel cantiere per essere incorporati nelle opere definitive, sempreché siano stati accettati dalla Direzione Lavori, potranno, ad insindacabile giudizio della stessa Direzione Lavori, ai sensi e nei limiti dell'art. 28 del Capitolato Generale, essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.

L'appaltatore resta però responsabile della conservazione dei medesimi materiali, manufatti, attrezzature o impianti, sino al loro impiego e la Direzione Lavori avrà la facoltà insindacabile di rifiutarne l'impiego e la messa in opera e di ordinarne l'allontanamento dal cantiere qualora all'atto dell'impiego stesso essi risultassero comunque deteriorati o resi inservibili.

Le trattenute per il rimborso delle eventuali prestazioni fornite dall'Ente appaltante o previste dal presente capitolato e poste a carico dell'appaltatore, verranno effettuate direttamente all'atto del pagamento del primo mandato successivo alla data della prestazione oggetto del rimborso stesso.

*TABELLA ALIQUOTE PERCENTUALI DI INCIDENZA
DELLE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI LAVORI*

edili	33,87%
idrico san	2,30%
gas med	14,93%
mecc	30,80%
ele	6,93%
telef	4,93%
tvcc cont	6,25%
totale	100,00%

Art. 16

Stato finale e conto finale

Ai sensi dell'art. 200 del Regolamento approvato con DPR n° 207/10, ultimate le opere e le forniture si redigerà il verbale di ultimazione e si farà luogo alla compilazione del conto finale, che dovrà essere redatto dalla Direzione Lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e delle forniture e trasmesso al Responsabile del Procedimento che attiverà la procedura di cui all'art. 201 del sopracitato Regolamento.

Il pagamento di quanto dovuto all'appaltatore sulla base del conto finale (rata di saldo) sarà effettuato dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio, con le modalità previste dal successivo art. 17 e sempreché non esistano legittimi impedimenti ai sensi dell'art. 218 del Regolamento e delle vigenti disposizioni in materia retributiva ed assicurativa richiamate all'art. 21 del presente capitolato, che siano adempiuti tutti gli obblighi richiamati agli artt. 18, 21 e 22 del presente capitolato e che le eventuali controversie insorte in dipendenza

delle cave, discariche, strade di servizio di cui al precedente art. 13 risultino completamente definite e tacitati i relativi reclami. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Nel caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo, per motivi attribuibili all'Ente appaltante, spettano all'Impresa gli interessi al tasso legale per come stabilito dall'art. 144 del D.P.R. 207/10, per cui l'Impresa non avrà diritto di pretendere altro tipo di risarcimento danni od indennità di qualsiasi altra specie.

Art. 17 Pagamenti

A titolo di pagamenti in acconto, l'Ente appaltante erogherà all'Impresa appaltatrice le somme risultanti dai certificati emessi dal Responsabile del procedimento, compilati sulla base degli stati di avanzamento presentati dal Direttore dei Lavori e trasmessi all'Ente appaltante. Tali documenti saranno predisposti durante il corso delle opere al raggiungimento, al netto del ribasso offerto e delle prescritte ritenute di garanzia, dell'importo netto contabilizzato di euro 150.000/00 oltre IVA. Solo dopo l'ultimazione di tutti i lavori e tutte le forniture, si farà luogo all'emissione del conto finale. La relativa rata di saldo comprenderà le ritenute applicate non comprese nell'ultimo SAL già emesso. L'Ente appaltante può trattenere, dai certificati di acconto o dalla rata di saldo, le somme necessarie per ottemperare direttamente a tutti gli oneri previsti dal presente CSA a carico dell'Impresa e da essa non rispettati, senza che l'Impresa possa pretendere alcun risarcimento danni o indennità di qualunque specie. I certificati di pagamento delle rate di acconto devono essere emessi entro 45 giorni dal termine previsto al comma 1 del presente articolo. Il pagamento dei suddetti certificati di acconto dovrà essere effettuato, a norma dell'art.143 del Regolamento, entro 30 giorni dalla data di emissione di ciascun certificato di acconto. Nel caso di eventuali ritardi nei pagamenti degli acconti, spettano all'Impresa gli interessi stabiliti dall'art. 30 del Capitolato Generale, per cui l'Impresa non avrà diritto di pretendere altro tipo di risarcimento danni od indennità di qualsiasi altra specie.

L'emissione o il pagamento dei certificati di acconto o della rata di saldo potranno essere sospesi, ad insindacabile giudizio del Responsabile del procedimento, qualora l'Impresa non abbia rispettato anche una sola delle norme previste dal contratto d'appalto e dal presente capitolato, fino a quando l'Impresa stessa non abbia ottemperato a quanto dovuto, senza che essa possa pretendere alcun risarcimento danni o indennità di qualunque specie.

Sono ammessi compensi revisionali nei limiti di quanto stabilito dall'art. 133 del D.Lgs. n° 163/2006.

I lavori sono appaltati a corpo, con prezzo chiuso ai sensi del comma 3 del suddetto art. 133 del D.Lgs. n° 163/2006.

La eventuale contabilizzazione parziale dei prezzi a corpo verrà effettuata, ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori, proporzionalmente all'effettivo avanzamento dei lavori stessi.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede comunque alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli Enti Previdenziali e Assicurativi, compresa la Cassa Edile. L'Ente appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti. Per ogni stato di avanzamento lavori l'appaltatore dovrà comunicare all'Ente appaltante la parte dei lavori eseguita dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento, attestando che non sussistono motivi ostativi al pagamento dei lavori, atteso che l'esecuzione degli stessi non ha dato luogo a contestazioni. L'appaltatore dovrà continuare a fatturare all'Ente appaltante anche le somme da questo direttamente pagate al subappaltatore o al cottimista.

Art. 18

Manutenzione delle opere sino al collaudo

Sino a che non sia intervenuta, con esito favorevole, l'approvazione del collaudo provvisorio delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Impresa, la quale, nei casi di utilizzazione anticipata delle opere, la eseguirà in modo da non impedire l'accesso delle persone agli edifici e comunque con il rispetto delle norme di legge a tutela della circolazione e dell'incolumità pubblica, restando al riguardo a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale.

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione dei lavori e l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio da parte dell'Ente appaltante e, comunque, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 1668 e 1669 del Codice Civile, l'Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Impresa, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'Impresa, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il transito delle persone e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione Lavori.

Ove però l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa.

Allo scopo di permettere l'immediato intervento, in casi particolari quando sussistano fondati motivi legati alla stagione o ad altre cause, l'appaltatore potrà procedere alle riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio.

Per tali casi l'appaltatore dovrà però tempestivamente avvertire la Direzione Lavori e provvedere poi, appena possibile, alla sistemazione ed al rifacimento delle riparazioni di fortuna in maniera definitiva con i materiali e nei modi prescritti dal Capitolato Speciale.

All'atto del collaudo i materiali dovranno apparire in stato di ottima conservazione e conformi a quelli ordinati.

Saranno a totali cura e carico dell'appaltatore gli oneri tutti relativi alle operazioni che si rendessero necessarie per eliminare le deficienze e le irregolarità che fossero riscontrate.

Le riparazioni e ricariche che si rendessero necessarie per eliminare eventuali difetti saranno eseguite dall'appaltatore a sua cura e, salvo

che non siano dovuti a cause specifiche estranee ai lavori, a sue spese. L'appaltatore dovrà provvedere, a sua completa cura e spese, ad effettuare tutti quegli interventi che la Direzione Lavori e la Commissione di collaudo, a loro insindacabile giudizio, riterranno necessari per il consolidamento ed il ripristino delle opere deficitarie, fatto salvo e riservato all'Ente appaltante il riconoscimento di tutti i danni conseguenti.

In caso di inadempienza dell'appaltatore provvederà la Direzione Lavori e le spese per le riprese, le ricariche, ed i rifacimenti saranno trattenuti previa semplice comunicazione scritta, all'atto del pagamento del saldo. La trattenuta sarà effettuata applicando alle quantità impiegate i prezzi di elenco al netto del ribasso.

Per tutti gli impianti elettrici all'atto del collaudo si dovrà accertare che:

- siano state osservate le norme tecniche generali CEI-UNEL e le norme antinfortunistiche vigenti;
- gli impianti ed i lavori siano corrispondenti in tutto alle richieste e prescrizioni richiamate dagli articoli di capitolato e di tutte le norme di cui si fa in esso riferimento;
- i materiali impiegati nell'esecuzione degli impianti siano conformi ai campioni a suo tempo presentati per l'approvazione.

Le prove di funzionamento e rendimento delle apparecchiature e degli impianti devono essere precedute da una verifica delle caratteristiche della corrente (tensione, frequenza e potenza). Tali caratteristiche dovranno essere conformi a quelle assunte a base per il progetto dell'impianto.

Per tutte le prove e verifiche in corso d'opera, fino all'ultimazione dei lavori, nonché per le operazioni di collaudo, l'appaltatore è obbligato a sua completa cura e spese ed a richiesta del personale addetto ai controlli, a mettere a disposizione apparecchiature e strumenti adatti per le misurazioni necessarie.

Per tutto il periodo intercorso tra la data di ultimazione dei lavori e quella di approvazione del certificato di collaudo provvisorio, l'appaltatore dovrà assicurare il buon funzionamento degli impianti e di tutte le apparecchiature fornite ed installate dal medesimo, nonché la tempestiva riparazione di tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestassero negli impianti e nelle apparecchiature per qualsiasi motivo.

Per tutte le manutenzioni poste dal presente capitolato a carico dell'appaltatore, qualora il medesimo non provveda ai relativi adempimenti, l'Ente appaltante si riserva, fermo restando quanto stabilito nel presente art. 18, di procedere alla diretta esecuzione d'ufficio in danno dell'appaltatore, ai sensi degli articoli 136 e seguenti del D.Lgs. n° 163/2006, qualora, a suo insindacabile giudizio, la mancata manutenzione dovesse provocare pregiudizio alle opere. Quale che sia l'esito del collaudo, resta fermo che l'Appaltatore garantisce che i materiali forniti sono esenti da vizi, difetti o difformità e che il lavoro appaltato è in ogni sua parte del tutto esente da qualsiasi vizio, difetto o difformità. I vizi d'installazione degli impianti vengono in ogni caso assoggettati all'applicazione dell'art. 1669 c.c..

Per le parti riparate o sostituite il periodo di garanzia decorre dall'avvenuta riparazione e/o sostituzione.

Art. 19

Collaudi e pagamento del saldo

In corso d'opera verranno eseguiti, a cura della Direzione dei Lavori ed a spese dell'Impresa, collaudi tecnici e collaudi preliminari, quali ad esempio:

- prove su campioni di materiali;
- prove funzionali di impianti elettrici speciali idrici ed aeraulici;
- prove di tenuta delle tubazioni;
- prove per la verifica di isolamenti termici ed acustici.

La Commissione di collaudo provvederà alle verifiche, prove e constatazioni che riterrà necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possono essere prese in consegna, con facoltà d'uso, pur restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione delle opere stesse fino all'approvazione del certificato di collaudo provvisorio.

Per quanto riguarda gli impianti elettrici, la presa in consegna dei medesimi sarà preceduta da un collaudo tecnico provvisorio inteso ad accertare sia il funzionamento che la rispondenza degli stessi alle norme di sicurezza vigenti. In particolare verrà controllato:

- lo stato di isolamento e di continuità elettrica dei circuiti;
- il grado di isolamento e le sezioni dei conduttori;
- l'efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni di massimo carico previsto;
- l'efficienza dell'impianto di messa a terra.

Di tale collaudo sarà redatto apposito verbale.

Fermo restando quanto sopra detto e fermi gli obblighi di manutenzione stabiliti dal precedente art. 18, si stabilisce che la collaudazione completa di tutte le opere e le forniture comprese nell'appalto, ivi compresa l'emissione del relativo certificato e la trasmissione dei documenti all'Ente appaltante, sarà conclusa, ai sensi dell'art. 141, 1° comma, del D.Lgs. n° 163/2006, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori e delle forniture, salvo eventuali ritardi dipendenti da responsabilità dell'appaltatore.

Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori e nelle forniture all'atto delle visite di collaudo, l'Impresa è tenuta ad eseguire i lavori di riparazione e di completamento che fossero prescritti dal Collaudatore. Non verrà rilasciato il certificato di collaudo fino a che l'Impresa non avrà completamente e lodevolmente eseguito i lavori medesimi.

Alle operazioni di collaudo hanno diritto di assistere i rappresentanti dell'Impresa che ha eseguito le opere e/o effettuato le forniture.

Dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio potranno essere pagati i saldi, le trattenute e svincolate le cauzioni, con le modalità previste nel presente capitolato.

Salvo quanto previsto dall'art. 240 del D.Lgs. n° 163/2006, con il collaudo saranno anche definite le eventuali riserve, salva la sede contenziosa per le contestazioni non risolte.

Non appena ultimati i lavori, l'Impresa, previa trasmissione della documentazione di agibilità, si riserva di invitare l'Ente appaltante a prendere in consegna le opere realizzate.

Tale consegna verrà effettuata con verbale redatto in contraddittorio, corredato dai verbali delle prove di funzionamento degli impianti tecnologici.

Alla redazione del verbale parteciperà l'Impresa appaltatrice.

Con la firma del verbale di consegna l'Ente appaltante verrà automaticamente immesso nel possesso delle opere consegnate, con conseguente disponibilità.

Al riguardo l'Impresa appaltatrice dovrà fornire all'Ente appaltante una

copia riproducibile delle planimetrie e degli schemi di tutti gli impianti, accuratamente aggiornati in relazione all'effettiva esecuzione dei lavori, con le relative norme d'uso.

Dopo l'ultimazione dei lavori o di una parte di esso la D.L. redigerà apposito verbale di ultimazione.

Dal verbale di ultimazione l'Ente appaltante avrà sei mesi di tempo per collaudare il lavoro o la parte del lavoro.

Tale tempistica vale sia nel caso in cui i lavori sono tutti ultimati e sia nel caso in cui l'Ente appaltante intende avvalersi dell'art. 230 DPR 207/2010.

Nel periodo di tempo intercorrente tra l'ultimazione del lavoro ed il collaudo o l'ultimazione di parte del lavoro e l'art. 230 DPR 207/2010, la manutenzione ordinaria e straordinaria è a completo carico dell'impresa esecutrice dei lavori oggetto del presente appalto.

Dopo il collaudo o l'art. 230 DPR 207/2010 la manutenzione ordinaria e straordinaria sarà a carico dell'Ente appaltante, fermo restando che l'impresa esecutrice resta responsabile di tutto ciò che può essere ascrivibile ad una cattiva realizzazione delle opere e/o difettosità delle forniture fino al collaudo finale.

L'impresa esecutrice resta responsabile per 10 anni per tutti i difetti ascrivibili a vizi occulti

In ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non esonerano l'Impresa dalle responsabilità sancite dal vigente Codice Civile.

Art. 20

Danni di forza maggiore ed altri

Non verrà accordato all'Impresa alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori.

In deroga a quanto disposto dagli artt. 165 e 166 del Regolamento, tutti gli eventuali danni, essendo il lavoro coperto da polizza assicurativa, dovranno essere denunciati a cura e spese dell'appaltatore alla Compagnia di assicurazione che provvederà a risarcire l'appaltatore ove ne ricorrano gli estremi.

Il mancato o ridotto riconoscimento dei danni da parte della compagnia di assicurazione non potrà in nessun caso costituire motivo per l'appaltatore di pretese di riconoscimento o rifusione dei danni da parte dell'Ente appaltante.

L'appaltatore, indipendentemente dalla liquidazione dei danni fatta dalla Compagnia assicuratrice, sarà pertanto tenuto al tempestivo ripristino delle opere danneggiate, ripristino che dovrà effettuare a sua completa cura e spese e secondo gli ordini della Direzione Lavori, restando stabilito che ove per il ripristino dell'opera dovessero attuarsi potenziamenti di strutture od interventi integrativi, comportanti maggiori spese rispetto alle opere originariamente eseguite, tali maggiori spese saranno riconosciute all'appaltatore qualora le corrispondenti opere siano state espressamente ordinate dalla D.L.

L'appaltatore avrà il solo diritto di incassare la liquidazione riconosciuta dalla compagnia assicuratrice.

Art. 21

Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Impresa

Prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi, l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali ed assicurativi (INAIL, INPS e Cassa Edile).

Oltre agli oneri di cui al Capitolato, al Regolamento e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a totale ed esclusivo carico dell'Impresa gli oneri e gli obblighi di seguito elencati:

1) La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile.

2) I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dall'Ente appaltante.

3) L'assunzione in proprio, tenendone indenne l'Ente appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto.

4) Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

5) Il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi adiacenti le opere da eseguire.

6) La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.

7) Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi.

8) L'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

9) La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza.

10) La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.

11) Ogni onere relativo all'acquisizione dei DPI (Dispositivi di protezione individuale) per i propri lavoratori, la realizzazione e il successivo mantenimento dei dispositivi di protezione generali, nonché gli oneri relativi all'utilizzo di attrezzature e macchine per le lavorazioni, come previsto dal piano di sicurezza.

12) L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

13) L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati l'Ente appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

14) L'approntamento di appositi ripari onde permettere l'esecuzione dei lavori di carattere urgente anche nell'eventualità di maltempo.

15) L'obbligo di eseguire in qualsiasi momento e con qualsiasi condizione atmosferica i lavori che verranno ordinati dall'Ente appaltante, in particolare per quanto attiene a lavori che interferiscano con l'esercizio degli impianti.

16) Il carico, il trasporto, lo scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006 e s.m.i., compresi gli oneri di conferimento.

17) Gli accordi preliminari con il servizio di polizia municipale, qualora necessari per lo svolgimento dei lavori su sedi stradali.

18) Il versamento, qualora richiesto dal servizio di polizia municipale, della tassa di occupazione temporanea del suolo pubblico.

19) Il tempo di eventuale attesa necessario a consentire al personale dell'Ente appaltante l'esecuzione dei lavori di sua spettanza.

20) Attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L'Impresa dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell'Ente appaltante o della D.L., dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

21) Attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del contratto d'appalto - e se cooperative, anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato. L'Impresa è tenuta altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni sindacali o receda da esse.

In caso di violazione degli obblighi e dopo che la violazione, accertata dalla D.L. o dall'Ente appaltante, sia stata denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, l'Ente appaltante opererà delle trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa diffida dell'appaltatore a corrispondere entro il termine di 5 giorni quanto do-

vuto ai dipendenti, senza che ciò possa dare titolo a risarcimento di danni ed a pagamento di interessi sulla somma trattenuta. Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate (od il pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati) non sarà effettuato sino a quando dal sopraccitato Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto. Si precisa inoltre che il pagamento della rata di saldo e la restituzione della cauzione non saranno effettuati fino a che non verrà rilasciato il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale risulti che l'appaltatore ha ottemperato a tutte le prescrizioni di legge. Gli eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti dovuti al non tempestivo rilascio del certificato suddetto, non costituiranno motivo per l'appaltatore per opporre eccezioni all'Ente appaltante né per accampare pretese di risarcimento danni, interessi ed altro.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Ente appaltante, neanche a titolo di risarcimento di danni.

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero sufficienti a coprire l'intero debito dell'appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza di quest'ultimo sia accertata dopo l'ultimazione dei lavori, l'Ente appaltante si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia, e sulla cauzione escutendo le relative fidejussioni.

22) Provvedere affinché sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme di cui al precedente comma anche da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Ente appaltante.

23) Adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone comunque addette ai lavori stessi, e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, richiamando in particolare, a questo proposito, quanto stabilito dai successivi artt. 22 e 23.

I piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, previsti dall'art. 131 del D.Lgs. n° 163/2006, formano parte integrante del contratto d'appalto e devono essere consegnati all'Ente appaltante e messi a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri entro 30 giorni dall'aggiudicazione e, in ogni caso, prima della consegna dei lavori. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Impresa appaltatrice, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

I piani dovranno essere aggiornati di volta in volta e coordinati, a cura dell'appaltatore, per tutte le imprese eventualmente operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con i piani presentati dall'appaltatore.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

Il direttore dei lavori vigila sull'osservanza dei piani di sicurezza e, ai sensi dell'art.151 del Regolamento, può assumere anche le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previste dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri.

Il direttore tecnico di cantiere, nominato dall'Impresa, è responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte le imprese impegnate

nell'esecuzione dei lavori.

Ai sensi del decreto legislativo dell'art. 131 del D.Lgs. n° 163/2006, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, l'Impresa dovrà redigere e consegnare all'Ente appaltante:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 All. XV del D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii;
- il piano operativo di sicurezza, da considerarsi come piano complementare di dettaglio.

L'Ente appaltante dovrà invece nominare il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera.

24) Le prestazioni di personale idoneo, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori, ivi compresa la produzione dei disegni contabili per ogni s.a.l. e per lo stato finale, nel numero di copie che sarà richiesto dalla direzione lavori ed anche su supporto informatico, nonché le prestazioni occorrenti per le prove, esperienze, misurazioni ed assaggi che la Direzione Lavori ed i funzionari dell'Ente appaltante, incaricati della vigilanza e contabilità, ritengano di effettuare. All'ultimazione dei lavori, l'appaltatore dovrà provvedere a fornire quanto segue:

- la documentazione tecnica, le certificazioni, dichiarazioni e quant'altro occorra per il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi, se necessario, ai sensi del D. Min. Int. 4 maggio 1998;
- fornire alla D.L. i supporti informatici (CD) e due serie di copie complete dei disegni esecutivi ed aggiornati di tutte le opere così come sono state realmente eseguite, completi di piante e sezioni quotate, schemi, particolari, prospetti, quantitativi dei materiali montati, ecc., così da poter in ogni momento verificare tutte le opere;
- fornire al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, in duplice copia, tutti gli elementi necessari alla compilazione del fascicolo dell'opera (art. 91 comma 1b, allegato XVI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) relativamente alle opere e agli impianti eseguiti, comprendenti tutti i dati tecnici, dati di tarature, istruzioni per la messa in funzione dei vari impianti, o apparecchiature e norme di uso e manutenzione;
- raccolti in apposita cartella, saranno consegnati i depliant illustrativi delle singole apparecchiature con le relative norme di installazione, messa in funzione, manutenzione e, per ogni macchina, un elenco dei pezzi di ricambio consigliati dal costruttore per un periodo di funzionamento di due anni; l'Ente appaltante non prenderà in consegna gli impianti, se prima l'appaltatore non avrà ottemperato anche a quanto sopra;
- i certificati di verifica e collaudo di quelle macchine ed apparecchiature utilizzate nella realizzazione degli impianti, per le quali tali certificati siano richiesti dalle vigenti Norme;
- la dichiarazione di conformità degli impianti secondo il DM 37/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonché tutti i certificati di collaudo e la lista delle misure effettuate in campo della resistività dei cavi, delle misure di illuminamento per la messa in servizio dei diversi locali e le misure della continuità delle terre;
- i disegni e gli schemi funzionali e topografici degli impianti, aggiornati con le varianti eventualmente apportate in corso d'opera, controfirmati dal capo cantiere, dal direttore di cantiere e dal responsabile tecnico di cui al DM 37/08;
- gli schemi dei quadri elettrici con i dati delle utenze e del dimensionamento.

25) Presentare settimanalmente alla Direzione Lavori tutte le notizie relative all'impiego di manodopera e di personale impiegatizio mettendo a disposizione, se richiesti, i libri paga e l'elenco nominativo dei dipendenti.

26) Provvedere alla manutenzione delle opere fino alla approvazione del certificato di collaudo provvisorio, sempre con le avvertenze di cui all'art. 18 del presente capitolato speciale.

27) Le spese per le operazioni di collaudo e per le operazioni di prova statica e dinamica, nonché le spese per il ripristino delle opere che fossero state alterate nell'esecuzione, verifica, saggi ed esplorazioni ordinate dai Collaudatori.

28) Lo sgombero a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, etc., in modo da ripristinare lo stato primitivo.

Dovranno essere smontate le opere provvisoriale con ricollocazione di tutti gli elementi eventualmente rimossi senza esclusione alcuna.

L'area di cantiere dovrà essere rilasciata perfettamente ripulita e liberata da qualsiasi materiale o residuo di lavorazione.

29) E' fatto divieto all'Impresa, salvo autorizzazione scritta dalla Direzione dei Lavori, di eseguire o di autorizzare a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell'appalto.

30) La fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla Direzione Lavori e/o dall'Ente appaltante.

31) Sostenere:

- Le spese tutte per il prelevamento dei campioni di materiali comunque richiesti o previsti dal presente capitolato, dalle leggi e regolamenti vigenti o anche semplicemente richiesti, a suo esclusivo ed insindacabile giudizio, dalla Direzione lavori, nonché il loro trasporto o spedizione nei laboratori ufficiali che saranno scelti dalla Direzione lavori.

- Le spese eventuali per lo studio della granulometria e della composizione delle miscele, per gli esami chimici, petrografici e litomineralogici degli inerti ed in generale per tutte le prove ed esami prescritti dal presente capitolato, dalle leggi e regolamenti vigenti, o semplicemente ordinati, a suo esclusivo ed insindacabile giudizio, dalla Direzione Lavori sui materiali tutti, sulle opere e sulle lavorazioni. Detti studi, prove ed esami saranno eseguiti presso gli istituti e laboratori ufficiali scelti dalla Direzione lavori, secondo le indicazioni che saranno di volta in volta prescritte dalla stessa Direzione lavori a proprio esclusivo ed insindacabile giudizio.

32) Disporre, prima dell'inizio dei lavori nel numero che sarà prescritto, le tabelle recanti le indicazioni relative all'autorità, all'ufficio ed all'opera che viene eseguita, con dimensioni minime di 2x1 m e con caratteristiche conformi alle Circolari del Ministero dei LL.PP. e curarne i necessari aggiornamenti periodici.

33) L'allontanamento dal cantiere dei materiali che vengono rifiutati dalla Direzione Lavori in quanto non rispondenti ai requisiti di accettazione stabiliti dalle vigenti leggi, ovvero non riconosciuti di qualità idonea secondo le Norme Tecniche contrattuali.

34) Redigere i progetti costruttivi di tutte le opere. Tali progetti dovranno corrispondere ai progetti esecutivi approvati dall'Ente appaltante oltre che a tutte le vigenti disposizioni di legge e norme ministeriali in materia. I progetti (disegni e calcoli) saranno consegnati alla Direzione Lavori in tre copie normali più una copia riproducibile.

Per i progetti di opere o di strutture per le quali sia necessaria l'approvazione di altri Enti, come ad esempio, senza che la esemplificazione diminuisca la generalità del concetto, Genio Civile, Vigili del

Fuoco, Comuni, Province, Regioni, ENEL, TELECOM, ecc., le relative pratiche saranno istruite a cura e spese dell'appaltatore, a tutta sua iniziativa, e dovranno essere trasmesse agli Enti interessati o direttamente dall'appaltatore o attraverso l'Ente appaltante ma solo dopo che quest'ultimo abbia apposto il visto finale di approvazione del progetto. L'Impresa dovrà anche eseguire tutti gli eventuali piccoli interventi occorrenti per la regolarizzazione di interferenze, deviazioni o spostamenti di servizi, con oneri a proprio carico.

L'Impresa presterà inoltre tutta la necessaria assistenza tecnica ed operativa per la più rapida sistemazione delle interferenze, provvedendo altresì a tutti gli interventi necessari, che le verranno richiesti.

L'Impresa dovrà tener conto dei tempi connessi con la sistemazione delle interferenze e dei relativi riflessi sul programma dei lavori. Eventuali ritardi non daranno diritto all'Impresa per la richiesta di proroghe, né ad indennizzi o compensi di sorta. Per i progetti delle varianti predisposte dall'Ente appaltante, l'appaltatore è tenuto al rilascio delle dichiarazioni di accettazione e di assunzione di piena responsabilità previste dal presente capitolato speciale.

Nel caso che l'Ente appaltante decidesse, a proprio insindacabile giudizio, di non provvedervi direttamente, l'appaltatore dovrà, a propria cura e spese, redigere, secondo le modalità e procedure stabilite dal presente capitolato, i progetti esecutivi e costruttivi delle varianti.

35) Provvedere al pagamento: di tutti gli oneri fiscali ed altre spese eventualmente dovute inerenti al contratto; delle copie e stampa di tutti gli elaborati relativi all'appalto, dei suoi allegati e degli atti aggiuntivi, nonché delle spese di bollo degli atti di contabilità dei lavori e di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto, di tutte le copie del progetto o di parti di esso che saranno necessarie per tutti indistintamente gli atti ed autorizzazioni richiesti o comunque collegati con il lavoro.

36) Fornire tutte le prestazioni, gli attrezzi e gli strumenti comunque necessari per rilievi, tracciamenti, misurazioni relativi ad operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo lavori.

37) Fornire la manodopera, i materiali ed i mezzi necessari per i lavori in economia che saranno richiesti dalla Direzione Lavori restando inteso che detta fornitura sarà compensata come previsto dagli articoli 178 e seguenti del Regolamento.

38) Provvedere al pagamento dei canoni e dei diritti di brevetto ed all'adempimento di tutti gli obblighi di legge relativi nel caso in cui fossero introdotti nei progetti disposizioni e sistemi di costruzione protetti da brevetto e ciò sia nel caso che l'appaltatore vi ricorresse di sua iniziativa (previo consenso della Direzione Lavori), sia che tali disposizioni e sistemi fossero prescritti dalla Direzione Lavori.

39) Assicurare buona accessibilità a tutti indistintamente i fronti del lavoro in modo da consentire sopralluoghi e visite in qualsiasi momento, nonché mantenere il cantiere ordinato e agevolarne la transitabilità.

40) Assumere gli obblighi e le soggezioni derivanti dall'installazione, durante l'esecuzione degli scavi, dei rilevati, dei getti, di apparecchi di misura e di controllo di qualsiasi genere, ancorché tali apparecchi fossero installati dalla Direzione Lavori direttamente od a mezzo terzi.

41) Provvedere per tutta la durata dei lavori e fino al collaudo dei medesimi, alla fornitura dell'equipaggiamento di cantiere necessario a tutto il personale addetto all'assistenza, sorveglianza, contabilità e Direzione Lavori.

42) Provvedere alla messa a disposizione della Direzione Lavori del seguente personale:

a) per tutta la durata dei lavori e fino al collaudo dei medesimi, n° 1

tecnico diplomato o laureato da impiegare nella compilazione della contabilità lavori con sistemi informatici e in tutti i compiti di assistenza alla Direzione Lavori;

b) dalla data del certificato di ultimazione dei lavori (anche se parziale) e fino al collaudo dei medesimi di: un caposquadra e un operaio. Tale personale sarà scelto ed utilizzato a insindacabile giudizio della D.L. entro i limiti dell'appalto, fermi restando a carico dell'appaltatore tutti gli oneri di cui all'art. 18 del presente capitolato.

43) Nel caso in cui per cause dipendenti dall'appaltatore, la durata dei lavori risultasse superiore a quella stabilita nel contratto di appalto maggiorata di eventuali proroghe, saranno a carico dell'appaltatore stesso gli oneri e le spese per la prolungata assistenza e direzione dei lavori, da valutarsi in ragione del 10% (dieci per cento) sull'importo complessivo delle penali applicate. I relativi importi saranno trattenuti dall'Ente appaltante, nello stato finale.

44) Provvedere a richiedere a tutte le amministrazioni interessate, come ad esempio, senza che la esemplificazione diminuisca la generalità del concetto, Genio Civile, Comune, Provincia, Regione, ENEL, TELECOM, Demanio, Ministero dell'Ambiente, ISPELS, ecc., le relative autorizzazioni o concessioni o nullaosta per tutto quanto concerne l'esecuzione delle opere, il collaudo, la manutenzione e l'esercizio delle stesse.

45) Provvedere a proprie cura e spese a:

- smontaggio, spostamento e rimontaggio delle attrezzature e degli arredi esistenti nei reparti oggetto di ristrutturazione, in appositi locali che saranno messi a disposizione dall'Ente appaltante.

46) Le prestazioni di personale idoneo, degli attrezzi e degli strumenti per effettuare rilievi, tracciamenti, misurazioni.

Per l'adempimento di tutti gli obblighi ed oneri sopra richiamati, è esclusa qualsiasi responsabilità dell'Ente appaltante.

Resta stabilito che, in caso di inosservanza da parte dell'Impresa anche di uno solo degli obblighi precisati nel presente articolo e nel successivo, l'Ente appaltante potrà sospendere la corresponsione dei pagamenti relativi ai SAL già maturati ed avrà, inoltre, la facoltà, nell'ipotesi di inadempienze perduranti, di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto, senza che l'Impresa possa pretendere alcun risarcimento danni o indennità di qualunque specie.

Art. 22

Oneri generali relativi al cantiere

L'appaltatore avrà l'obbligo di eseguire regolarmente tutti i lavori in conformità al progetto ed ai particolari esecutivi e di richiedere al Direttore dei Lavori stesso, disposizioni per le particolarità che eventualmente non risultassero dai disegni, o dalle disposizioni già impartite.

In nessun caso l'appaltatore potrà dare corso alla esecuzione di opere diverse o in contrasto alle istruzioni del Direttore dei Lavori.

Nei prezzi contrattuali si intendono compresi e compensati anche i seguenti oneri generali a carico della Impresa appaltatrice dei lavori.

01) La formazione e l'esercizio del cantiere, la dotazione di macchinari e attrezzature, nonché la installazione dei mezzi di lavoro e ponteggi necessari per la esecuzione delle opere formanti oggetto del presente appalto atti ad assicurare una perfetta e rapida esecuzione del lavoro.

Il progetto dell'impianto del cantiere, che dovrà prevedere anche una solida e decorosa recinzione, sarà dall'Impresa sottoposto all'approvazione dell'Ente appaltante prima dell'inizio dei lavori.

Si intendono anche a carico dell'Impresa gli oneri relativi a:

- utenze provvisorie: energia elettrica, acqua e telefono (allacci, installazione, linee, utenze, consumi, smobilizzo, etc.) che dovranno essere intestate all'Impresa appaltatrice;

- spostamenti del cantiere in relazione alle necessità di sviluppo dei lavori;

- l'osservanza dei regolamenti: edilizio, di igiene e di polizia urbana, nonché del codice della strada, per quanto concerne l'esercizio del cantiere e la esecuzione dei lavori;

- lo smobilizzo del cantiere, se necessario anche in tempi successivi, comprendenti demolizioni di basamenti e di vie di corsa, sgombero di attrezzature, di macchinari e di materiali eccedenti, da eseguire nei tempi stabiliti dal programma dei lavori e comunque, in chiusura del cantiere, non oltre tre settimane dalla ultimazione dei lavori.

02) La predisposizione di impianto elettrico, in stato di efficiente uso, per l'illuminazione provvisoria di tutti i locali nei quali si eseguono lavori sia da parte dell'Impresa che da parte di Ditte fornitrici dell'Ente appaltante e per la durata dei suddetti lavori, anche se eseguiti in più riprese.

Dovrà pure essere predisposta l'illuminazione provvisoria ed adeguata delle scale, corridoi, passaggi, ecc. per assicurare la normale percorribilità degli edifici. Dovranno inoltre essere predisposti in posizione opportuna, quadretti di forza motrice per l'alimentazione delle attrezzature (trapani, saldatrici, levigatrici, ecc.) delle Ditte fornitrici.

Il consumo dell'energia elettrica per l'illuminazione e la forza motrice è a carico dell'Impresa per tutte le opere comprese nel contratto d'appalto nonché per la posa in opera dei materiali forniti dall'Ente appaltante ed il montaggio degli impianti scorporati.

03) La custodia diurna e notturna del cantiere estesa a tutti i materiali accantonati nell'ambito del cantiere stesso, sia di proprietà dell'Impresa che dell'Ente appaltante o di terzi sino all'approvazione degli atti di collaudo dei lavori, avendo riguardo, fra l'altro, anche alle vigenti normative di legge antimafia.

04) La predisposizione in luogo facilmente accessibile dalla viabilità ordinaria, possibilmente in prossimità degli uffici ove avrà sede il rappresentante dell'appaltatore previsto dall'art. 12 del presente capitolato, dei locali occorrenti per il personale dell'Ente appaltante e della D.L.

Le spese di allacciamento, i canoni di abbonamento e le spese di funzionamento relative alle comunicazioni del telefono installato negli uffici della direzione lavori e del telefono cellulare saranno a totale carico dell'appaltatore, così come gli oneri di pulizia e manutenzione degli uffici.

05) La fornitura e la manutenzione in cantiere e nei locali ove si svolge il lavoro di quanto potrà occorrere per l'ordine e la sicurezza, come ad es. cartelli d'avviso, segnali di pericolo diurni e notturni.

06) La fornitura, installazione e mantenimento in perfetto stato di efficienza di tutte le segnalazioni diurne e notturne (cartelli, fanali, segnali verticali e orizzontali, ecc.) nelle zone interessate dai lavori, in relazione alle esigenze di ordine e sicurezza del transito pedonale e veicolare, in osservanza alle norme legislative antinfortunistiche e di circolazione stradale.

07) La realizzazione di steccati provvisori ovunque possano presentarsi condizioni di pericolo per la incolumità delle persone addette od estranee ai lavori.

08) Mantenere, in tutta la zona interessata direttamente od indirettamente dai lavori e per tutta la durata di questi ultimi, il transito sulle strade pubbliche e private.

09) Provvedere alle occupazioni temporanee o definitive delle aree eventualmente necessarie per gli uffici del personale dell'Ente appaltante e della D.L. di cui al precedente punto 4).

10) Provvedere alle progettazioni di massima ed esecutiva ed a tutte le documentazioni necessarie per ottenere l'approvazione, da parte di tutti gli Enti interessati, delle strade di servizio, delle discariche, delle cave di prestito, dei cantieri di lavoro.

11) Provvedere a tutti gli interventi atti a ridurre al minimo i danni provocati all'ambiente naturale dalle strade di servizio, dalle discariche, dalle cave di prestito e dai cantieri di lavoro ed a tutti i provvedimenti necessari per ripristinare l'ambiente naturale turbato dalle succitate opere, cave e discariche. Il tutto secondo le disposizioni e gli ordini che saranno impartiti dagli Enti interessati al momento del rilascio delle prescritte autorizzazioni e dalla Direzione Lavori.

12) Adempiere a tutte le soggezioni derivanti dall'esecuzione di opere intersecanti strade, acquedotti, elettrodotti, gasdotti, ecc. al fine di garantire la continuità dei servizi sollevando l'Ente appaltante da ogni onere che potesse derivargli da disservizi, discontinuità, ecc. Saranno a carico dell'Impresa gli oneri per eventuali depositi cauzionali inerenti i lavori da eseguirsi.

13) La manutenzione del cantiere e la pulizia periodica delle opere in corso di esecuzione, incluso lo sgombero e l'allontanamento dei materiali di rifiuto, anche se lasciati dalle Ditte fornitrici incaricate direttamente dall'Ente appaltante.

14) L'esecuzione di tutte le opere in armonia con i lavori affidati ad altre Ditte ed in coordinamento con queste, incluso l'onere per le occorrenti riprese di lavoro; l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo per eventuali interferenze con altre Ditte operanti nella zona.

Per quanto riguarda i ponteggi, l'uso gratuito da parte delle altre Ditte incaricate dall'Ente appaltante è consentito per il tempo necessario ad eseguire le opere di loro competenza, nei periodi previsti dal programma dei lavori.

15) L'accesso al cantiere ed il libero passaggio nello stesso e nelle opere in costruzione, alle persone autorizzate dall'Ente appaltante, anche se appartenenti ad altre Ditte alle quali siano stati affidati lavori non compresi nel contratto o da questo stralciati.

L'Impresa dovrà includere i rischi connessi a quanto sopra, riferiti a persone e cose, nella propria polizza di assicurazione con primaria Compagnia.

16) Tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva di aree pubbliche e private per l'impianto del cantiere, per deviazioni o conservazione provvisoria di strade ed acque, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, e per quanto altro necessario all'esecuzione dei lavori.

17) I tracciamenti necessari per la precisa determinazione delle opere e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità fino al collaudo; nonché la conservazione, fino a collaudo, dei capisaldi planimetrici e altimetrici ricevuti in consegna.

18) Gli eventuali spostamenti di servizi esistenti nell'ambito del cantiere ed interferenti con le opere da realizzare (linee elettriche, linee telefoniche, acquedotti pubblici e privati, condotte di vario genere, muretti di recinzione da demolire e ricostruire, fognature ed altro), dovranno essere eseguiti a cura e spese dell'Impresa appaltatrice, in quanto compresi nel prezzo a corpo offerto in sede di gara; essa dovrà inoltre provvedere, sempre a sua cura e spese, al ricovero e alla

custodia nei propri magazzini dei materiali occorrenti, anche se di proprietà delle Aziende erogatrici dei servizi.

I disegni eventualmente forniti dall'Ente appaltante relativamente all'esecuzione delle opere suindicate, sono da considerarsi come puramente indicativi, l'Impresa non potrà mai invocare, a sua discarica eventuali inesattezze in essi contenute.

A tal fine si conferma esplicitamente che sull'Impresa ricade l'onere, compreso e compensato nei prezzi contrattuali, di eseguire tempestivamente il controllo degli elementi forniti dall'Ente appaltante e di procedere, in ogni fase dei lavori, con la dovuta cautela, al fine di evitare, per imperizia o poca diligenza, danni ed interruzioni ai servizi, di cui essa Impresa dovrà, in ogni caso, rispondere.

Art. 23

Responsabilità dell'Impresa verso l'Ente appaltante e verso terzi

L'Impresa è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidatele, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nelle presenti Norme Generali d'Appalto e nelle Norme Tecniche d'Appalto sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza quindi non limita né riduce, comunque, la sua responsabilità.

La presenza in luogo del personale di Direzione e Sorveglianza e la eventuale approvazione di opere e disegni da parte della Direzione dei Lavori e/o dell'Ente appaltante non limitano né riducono tale piena incondizionata responsabilità.

L'Impresa sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni risentiti dall'Ente appaltante, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia l'Ente appaltante che le persone che lo rappresentano, nonostante l'obbligo dell'Impresa stessa di ottemperare agli ordini che la Direzione dei Lavori avrà emanato.

L'Impresa è parimenti tenuta a rispondere, nei termini su accennati, dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.

Lo svolgimento dei lavori, la loro contabilità ed il loro collaudo sono sottoposti, inoltre, all'osservanza della legge 20/03/1865 n° 2248, per gli articoli non abrogati, del Decreto Legislativo n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i., del Regolamento approvato con DPR n° 207/10.

L'Impresa, è tenuta all'osservanza delle disposizioni "antimafia" contenute nelle leggi 646/82, 726/82, 936/82, 55/90 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alla custodia del cantiere, della disciplina prevista dall'art. 22 della legge 646/82 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Impresa si impegna ad eseguire, su disposizione sia della Direzione Lavori che dell'Ente appaltante, le prove ed i saggi ritenuti opportuni e ad accettare che vengono disposti collaudi parziali anche in corso d'opera.

Negli adempimenti procedurali a carico dell'Impresa, secondo quanto prescritto dalle norme generali di appalto, si intendono comprese anche tutte le attività richieste per l'utilizzazione delle opere, ivi comprese quelle relative alla progettazione, esecuzione, collaudo ed agibilità delle opere in conglomerato cementizio armato ricadenti in zona sismica.

E' altresì a carico dell'Impresa lo svolgimento delle pratiche necessarie all'ottenimento di permessi, licenze, collaudi e approvazioni in genere presso le Autorità competenti.

L'Ente appaltante non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all'Appaltatore ed ai suoi dipendenti, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto d'Appalto.

Qualora si verificasse un danno derivante, dipendente o connesso con le prestazioni oggetto del Contratto d'Appalto, l'Appaltatore manleverà l'Ente appaltante da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole che potesse in ogni modo derivargli.

L'Appaltatore assumerà ogni responsabilità per danni che possano derivare a terzi (cose o persone) per fatto proprio o dei suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto d'Appalto, anche nel caso che eventuali clausole o accordi previsti in Contratto di assicurazione limitino le sue responsabilità, impegnandosi a tenere sollevato ed indenne l'Ente appaltante da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse ad esso mossa da terzi.

Art. 24

Prezzi di elenco

Il prezzo a corpo offerto in sede di gara, è fisso ed invariabile in conformità a quanto specificato nell'articolo 53, comma 4, del D.Lgs. n° 163/2006.

Il prezzo a corpo offerto in sede di gara comprende e compensa tutte le prestazioni e gli oneri previsti dal presente Capitolato e quant'altro necessario per dare l'opera appaltata completa in ogni sua parte ed eseguita a perfetta regola d'arte. Tra l'altro, e senza che la esemplificazione diminuisca la generalità del concetto, detto prezzo a corpo comprende:

a) per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata per fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, oneri fiscali ecc. e quanto necessario per consegnarli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro;

b) per gli operai: il reperimento, l'assunzione e la retribuzione sia ordinaria che straordinaria, l'eventuale trasporto sul luogo del lavoro della manodopera occorrente; le spese per utensili, attrezzi ed equipaggiamento per lavori particolari, le spese accessorie di ogni specie, le baracche per alloggi, i dormitori ed il casermaggio, i servizi, le mense, ecc. nonché gli oneri sociali e previdenziali di cui al precedente art. 21 e le spese per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno;

c) per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi d'opera a piè di lavoro pronti all'uso, con gli accessori e quanto altro occorra per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (lubrificanti, carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per il funzionamento;

d) per i lavori e le forniture: tutte le spese per mezzi di opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nelle Norme Tecniche dell'Appalto; le spese generali; le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private o di occupazione di suolo pubblico o privato;

e) tutti gli oneri relativi alle indagini geologiche e geognostiche nonché ai calcoli di stabilità ed ai progetti costruttivi di tutte le opere d'arte;

f) tutti gli oneri relativi al rispetto di quanto previsto dai piani di sicurezza;

g) tutti gli oneri finanziari, connessi con le particolari modalità di pagamento rateale stabilite nel presente CSA.

Sono inoltre comprese le spese per opere provvisoriale, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Per i lavori che dovessero richiedere prestazioni straordinarie, notturne e festive, di personale, non verrà corrisposto, dall'Ente appaltante, alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'Impresa.

Si dichiara che di tutti gli oneri ed obblighi specificati nel contratto e negli articoli delle presenti Norme, si è tenuto conto nello stabilire il prezzo dei lavori a corpo.

Il prezzo a corpo, così come offerto in sede di gara, si intende quindi accettato dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza, tenuto conto di tutti i predetti oneri ed obblighi e ritenuto pertanto da essa remunerativo.

L'appaltatore non potrà pretendere sovrapprezzi od indennità speciali per eventuali soggezioni che all'esecuzione dei lavori potessero conseguire dalla coesistenza di altri cantieri o dalla contemporanea esecuzione di opere affidate ad altre ditte; e non potrà, qualora tale situazione si verificasse, aver diritto a variazione alcuna nel termine generale di consegna e nei termini parziali stabiliti nel programma esecutivo lavori di cui all'art. 9 del presente capitolato (p.e.l.).

Art. 25

Fornitura di materiali all'Impresa da parte dell'Ente appaltante

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di fornire all'Impresa uno o più dei materiali da costruzione da impiegarsi nei lavori oggetto dell'appalto.

Art. 26

Lavori non previsti nell'elenco prezzi

Per l'esecuzione dei lavori non previsti o per i quali non si abbiano i corrispondenti prezzi nell'Elenco, si utilizzeranno i prezzi contenuti nell'elenco prezzi della Regione Calabria, vigente all'epoca della gara d'appalto, in mancanza, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le norme dell'art. 163 del Regolamento oppure, eccezionalmente, alla loro esecuzione in economia, ad insindacabile giudizio dell'Ente appaltante.

Art. 27

Prezzo chiuso e revisione prezzi

Per i lavori oggetto del presente appalto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta. Non è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali.

Art. 28

Compenso a corpo

Il compenso a corpo verrà corrisposto con le modalità previste dai precedenti articoli 15, 16 e 17.

Il corrispettivo compensa quindi anche gli oneri vari (sia diretti che indiretti, espressamente indicati o no, dalle presenti Norme e dai Capitolati, Norme e Regolamenti a cui le stesse fanno riferimento) che l'Impresa potrà incontrare per l'esecuzione dei lavori e l'efficienza dei cantieri (non ultima, ad esempio, la costruzione ed esercizio di eventuali strade e mezzi di accesso al servizio della zona dei lavori).

L'importo del compenso a corpo, al netto del ribasso di aggiudicazione è fisso ed invariabile e non soggetto a revisione, qualunque risulti

l'ammontare effettivo dell'appalto e comunque si svolgano i lavori. Esso verrà liquidato con gli stati di avanzamento in rate proporzionali agli importi dei lavori eseguiti.

Le categorie di lavori indicate in progetto e le relative quantità sono solo indicative. L'Impresa è comunque tenuta a realizzare tutte le opere e le lavorazioni previste in progetto.

Sono comprese nel prezzo a corpo dell'appalto anche tutte quelle opere e/o forniture che per semplificazione o anche casualmente non fossero esplicitamente riportate nel presente Capitolato o nei disegni di progetto ma, comunque, ritenute indispensabili a giudizio della Direzione dei Lavori, per dare le opere in oggetto perfettamente compiute in ogni loro parte.

Essendo il progetto esecutivo redatto a cura dell'Impresa, nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'Ente appaltante, successivamente all'aggiudicazione dei lavori, per eventuali voci o quantità riportate in difetto o mancanti negli elaborati di progetto ma che dovranno comunque essere realizzate, perché ritenute indispensabili a giudizio della Direzione dei Lavori, per dare le opere in oggetto perfettamente compiute in ogni loro parte.

Art. 29

Riserve dell'Impresa

Ogni riserva da parte dell'Impresa dovrà essere formulata nei modi e nei termini prescritti dall'articolo 190 del Regolamento. La riserva deve essere iscritta ed esplicitata, a pena di decadenza per qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi od accertabili in ogni tempo o di questioni di interpretazione di norme del contratto, delle presenti Norme Generali di Appalto, delle Norme Tecniche d'Appalto e dell'Elenco Prezzi.

Per le contestazioni inerenti alla formazione di nuovi prezzi si applicheranno le norme di cui all'art. 163 del Regolamento.

L'Impresa, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuta ad uniformarsi sempre alle disposizioni della direzione lavori, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità lavori, e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare all'Ente appaltante.

Salvo quanto previsto dall'articolo 240 del D.Lgs. n° 163/2006, l'esame delle riserve avverrà a lavori ultimati e precisamente in sede di liquidazione finale dei medesimi.

A seguito della emissione del certificato di collaudo, entro sessanta giorni, l'Ente appaltante adotterà le proprie determinazioni definitive in ordine alle eventuali riserve e domande dell'Impresa regolarmente formulate nei modi sopracitati e comunicherà le medesime all'appaltatore ai sensi dell'art. 234 del Regolamento.

Art. 30

Definizione delle controversie

Qualunque controversia insorgesse sull'interpretazione e sull'esecuzione del contratto, delle Norme Generali d'Appalto, delle norme applicabili al rapporto, nessuna esclusa, né eccettuata, e che non si sia potuta definire con l'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs. n° 163/2006, ovvero con la procedura di cui all'art. 239 del D.Lgs. n° 163/2006, con accettazione da parte dell'Impresa delle determinazioni definitive adottate dall'Ente appaltante, sarà deferita al giudice ordi-

nario, con espressa esclusione della possibilità di ricorrere al giudizio arbitrale.

In nessun caso l'Impresa potrà, pur essendo in corso la controversia, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.

Art. 31

Risoluzione del contratto per fatto dell'Impresa

E' facoltà dell'Ente appaltante di risolvere d'ufficio il contratto di appalto:

a) quando l'Impresa si renda colpevole di frode o negligenza grave o risulti notoriamente insolvente, o abbia chiesto l'amministrazione controllata, o sia stata dichiarata fallita, o quando interrompa l'esecuzione del contratto anche se per la pendenza di contestazioni avanti al giudice ordinario;

b) quando l'Impresa, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni innanzi al giudice ordinario (o per qualsiasi altra causa), sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;

c) in tutti gli altri casi previsti dagli articoli 135 e seguenti del D.Lgs. n° 163/2006 quali, a titolo puramente indicativo e non esaustivo:

- cessione totale o parziale a terzi del Contratto di appalto;
- abbandono del cantiere;
- sospensione ingiustificata dei lavori per un periodo superiore a venti giorni;
- esecuzione di opere in subappalto non regolarmente autorizzate;
- reiterate o gravi violazioni delle norme di sicurezza;
- violazione delle norme sul trattamento dei lavoratori, sempre che l'Impresa non provveda a regolarizzare la propria posizione entro trenta giorni dalla contestazione;
- ritardo nell'esecuzione dei lavori di almeno trenta giorni di calendario rispetto al programma dei lavori, per motivi imputabili all'Impresa;
- assenza continuativa e/o ingiustificata del Direttore Tecnico del cantiere;
- reiterate violazioni e mancato adeguamento nei tempi e nei modi agli ordini di servizio emanati dalla Direzione Lavori.

L'Ente appaltante, si potrà avvalere delle procedure previste dall'art. 140, del D.Lgs. n° 163/2006.

Nei casi previsti nelle lettere b) e c) del comma precedente, la risoluzione non potrà dichiararsi se non dopo la notifica di una normale diffida da parte dell'Ente appaltante, mediante raccomandata A/R o ufficiale giudiziario, che prescriva quanto l'Impresa debba fare per mettersi in regola con i propri obblighi ed assegnando il relativo termine di adempimento non inferiore a 10 giorni. Trascorso tale termine senza che l'Impresa abbia integralmente adempiuto alle prescrizioni intimategli, potrà farsi dall'Ente appaltante la dichiarazione di risoluzione espressa.

La dichiarazione della risoluzione del contratto verrà notificata dall'Ente appaltante all'Impresa mediante raccomandata A/R o ufficiale giudiziario.

L'ente appaltante, inoltre, in tutti i casi di cui ai capoversi a), b) e c) se lo crederà opportuno, invece che dichiarare risolto il contratto, potrà procedere all'esecuzione di ufficio di tutte o parte delle opere ancora da eseguire previa notifica all'appaltatore, a mezzo raccomandata A/R o ufficiale giudiziario, di formale diffida intimante ancora

l'esecuzione di determinate opere in un determinato tempo (non inferiore a 10 giorni) sotto la comminatoria, in caso di inadempimento dell'intimazione, dell'esecuzione d'ufficio di tutti o parte dei lavori da eseguire a tutte maggiori spese dell'appaltatore.

Scaduto il termine assegnato all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori o per l'adempimento delle prescrizioni, sia nel caso della dichiarazione di risoluzione del contratto, sia nel caso che fosse comminata l'esecuzione d'ufficio, il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'appaltatore o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, constaterà se ed in quale modo abbia l'appaltatore adempiuto alle ingiunzioni fattegli, e ne compilerà processo verbale, da trasmettere al Responsabile del procedimento.

A seconda dei risultati di detto processo verbale, l'Ente appaltante disporrà la risoluzione del contratto oppure ordinerà l'esecuzione d'ufficio e disporrà la presa di possesso delle opere, dei materiali, delle macchine ed attrezzature esistenti nei cantieri dell'appaltatore e che possano essere utilmente impiegati nei lavori stessi.

Subito dopo tale immissione in possesso dell'Ente appaltante la Direzione Lavori, in contraddittorio con l'appaltatore o col suo rappresentante, compilerà il verbale di constatazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario degli oggetti presi in possesso (art. 138 del D.Lgs. n° 163/2006).

Nel caso che l'appaltatore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o sia assente, per quanto invitato a presenziarvi con raccomandata con avviso di ricevimento, il detto verbale sarà redatto dalla Direzione lavori, con l'assistenza di due testimoni da scegliersi fra persone estranee ai lavori.

Sia nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto sia in quello dell'esecuzione d'ufficio, l'appaltatore è obbligato all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.

Sarà facoltà dell'Ente appaltante, a suo insindacabile giudizio, rilevare totalmente o parzialmente i materiali, gli utensili ed i macchinari a piè d'opera nonché i cantieri dell'appaltatore.

In relazione al carattere essenziale di tutte le clausole del presente articolo si conviene fra le parti che, in caso di ritardi nella riconsegna dei lavori e delle opere o in caso di opposizione alle immissioni in possesso dell'Ente appaltante dei cantieri e dei magazzini liberi da persone e da materiali, non accettati né rilevati dall'Ente appaltante nel termine all'uopo prefisso, saranno sospesi da parte dell'Ente appaltante stesso, senza più decorrenza di interessi di sorta, i pagamenti di quanto dovuto a qualsiasi titolo all'appaltatore, mentre questi inoltre sarà tenuto al pagamento di una penale pari al ventesimo dell'importo netto di tutti i lavori appaltati; qualora il ritardo si prolunghi oltre i trenta giorni, la penale sarà raddoppiata.

La sospensione dei pagamenti e la penale si applicano per il solo fatto del ritardo o del rifiuto dell'appaltatore alla riconsegna dei lavori e delle opere ed all'immissione in possesso dell'Ente appaltante dei cantieri e loro pertinenze, indipendentemente dalla fondatezza o meno delle contestazioni sollevate dall'appaltatore sulla risoluzione o sull'esecuzione d'ufficio e fatto salvo, in ogni caso, il diritto di risarcimento dei danni derivanti dal ritardo e dal rifiuto di cui sopra.

Si conviene all'uopo espressamente che qualunque contestazione anche sulla regolarità formale e sostanziale della risoluzione o dell'esecuzione d'ufficio, non potrà essere invocata dall'appaltatore quale ragione per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo della riconsegna immediata dei lavori e delle opere oltre che dell'immissione in possesso dell'Ente appaltante. Dato il carattere pubblico dell'opera

e gli impegni assunti dall'Ente appaltante verso l'Autorità concedente, le parti convengono pure che ogni contestazione, da parte dell'appaltatore anche in ordine alla risoluzione del contratto o all'esecuzione d'ufficio, potrà dar luogo soltanto a risarcimento di danni.

Nel caso di risoluzione del contratto, spetterà all'appaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, mentre l'Ente appaltante avrà diritto al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'inadempimento o dalla negligenza dell'appaltatore, con rivalsa anche sulla cauzione di cui all'art. 4 del presente capitolato.

Nel caso dell'esecuzione d'ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, l'ente appaltante, a spese e rischio dell'appaltatore, procederà a nuovo appalto dei residui lavori su base economica, per quanto più è possibile, del contratto rimasto ineseguito ed avrà diritto di rivalersi di tutte le maggiori spese nei confronti dell'appaltatore nei riguardi del quale è stata disposta l'esecuzione d'ufficio. Quest'ultimo avrà diritto soltanto al rendiconto della gestione dell'appalto disposto a suo carico e rischio; egli avrà inoltre diritto di vigilare l'esecuzione dei lavori ma non potrà opporsi in alcun modo alle disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori e/o dell'Ente appaltante.

Nel caso di risoluzione del contratto, ad avvenuta riconsegna delle opere ed all'immissione in possesso dell'Ente appaltante, si darà corso al conto finale dei lavori eseguiti.

Il corrispettivo per il rilievo dei materiali, dei macchinari, degli utensili del o dei cantieri sarà fissato d'accordo fra le parti. In caso di mancato accordo deciderà provvisoriamente l'Ente appaltante.

L'Ente appaltante darà corso ai pagamenti per i lavori regolarmente eseguiti e per la presa in carico dei materiali, utensili, macchinari e cantieri nella misura concordata e provvisoriamente liquidata, salvo deduzione di quanto, per qualsiasi titolo, sia dovuto dall'appaltatore all'Ente appaltante.

Per quanto qui non richiamato o modificato si applicheranno i disposti di cui agli artt. 135 e seguenti del D.Lgs. n° 163/2006.

Naturalmente non spetterà all'Impresa il compenso stabilito, nel decimo dell'importo delle opere non ultimate, dall'art. 134 del D.Lgs. n° 163/2006.

Art. 32

Risoluzione del contratto per volontà dell'Ente appaltante

E' facoltà dell'Ente appaltante di risolvere in qualsiasi momento il contratto, mediante il pagamento sia dei lavori eseguiti, sia dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, da calcolarsi sulla differenza fra i quattro quinti dell'importo netto di contratto e l'ammontare netto delle opere eseguite, quando questo sia inferiore al primo, ai termini dell'art. 134 del D.Lgs. n° 163/2006, escluso ogni altro compenso.

Resta peraltro fermo quanto previsto al precedente art. 8 per l'ipotesi della mancata consegna dei lavori da parte dell'Ente appaltante.

Art. 33

Elezione di domicilio

Agli effetti tutti del contratto, il domicilio dell'Impresa è quello indicato dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 5-quinquies del Codice dei Contratti, ed il domicilio dell'Ente appaltante è presso la sua Sede Legale, restando Reggio Calabria la sede del Foro competente per ogni controversia.

L'Appaltatore presta il consenso al trattamento dei propri dati da parte dell'Ente appaltante, ai sensi della L. n° 675/96, per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto.

Art. 34

Spese - Regime fiscale

Salvo quanto stabilito nel comma successivo del presente articolo, resta inteso che tutte le imposte, tasse e tributi relativi all'appalto ed a tutti gli atti ad esso inerenti e conseguenti, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore, ivi comprese le spese di stipulazione e di scritturazione degli atti contrattuali, delle copie e stampa degli elaborati nella quantità che sarà richiesta dall'Ente appaltante e degli oneri tributari.

Restano a carico dell'Ente appaltante esclusivamente:

- tutte le spese che la legge prevede o prevederà espressamente ed inderogabilmente a carico dell'Ente appaltante;
- l'IVA sui pagamenti dei corrispettivi, che sarà erogata dall'Ente appaltante, nella misura dovuta, con diritto di rivalsa ai sensi della vigente normativa.

Art. 35

Anticipazione

Ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del decreto legge n° 79 del 28/03/1997, convertito in legge n° 140 del 28/05/1997, è stato abrogato l'istituto della anticipazione del prezzo contrattuale, ad esclusione di quei contratti riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione Europea.

Art. 36

Norme per la progettazione esecutiva

1) L'attività dovrà iniziare a seguito di comunicazione del R.U.P. dopo la stipula del contratto e da tale data decorreranno tutti i termini. In applicazione analogica degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, degli articoli 11, comma 9, 10 e 12 del D.Lgs 163/2006 e 153, commi 1 e 4, del vigente regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs n. 163/2006. Il R.U.P. può ordinare l'avvio delle attività anche prima della stipulazione del contratto in caso di particolare urgenza; la motivazione dell'urgenza è riportata nell'ordine di servizio.

2) Il Committente si riserva, nei limiti di quanto disposto dall'art. 132 del D.Lgs. 163/2006, l'insindacabile facoltà di richiedere in sede di progettazione esecutiva, modifiche al progetto, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, nell'interesse della buona riuscita dei lavori, senza che ciò possa comportare oneri aggiuntivi a quelli previsti per la progettazione stessa. Eventuali conseguenti variazioni dell'importo dei lavori, verranno valutate ai sensi del successivo comma 4.

3) Eventuali variazioni quantitative o qualitative previste nel progetto esecutivo o offerte in sede di gara, rispetto alle lavorazioni di cui nel progetto definitivo, non possono prevedere un aumento dell'importo complessivo dei lavori, né possono variare la qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e ogni aspetto tecnico, che resta fisso e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo. E' fatto salvo esclusivamente quanto disposto dal successivo comma 5.

In ogni caso l'appaltatore dovrà segnalare per iscritto la necessità di procedere all'introduzione di varianti motivandole dettagliatamente, la Stazione appaltante procederà quindi all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni proposte e comunicherà l'assenso alle variazioni mediante atto scritto comunicato tempestivamente all'appaltatore entro la data di approvazione del progetto esecutivo.

4) Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) o d), del Codice dei contratti, oppure nel caso di errori od omissioni riscontrati nel progetto definitivo, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal capitolato generale d'appalto e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 163 del D.P.R. 207/2010. La Stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 30 (trenta) giorni dall'accertamento della necessità di introdurre nel progetto esecutivo la variazione al progetto definitivo.

L'assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all'appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al comma 5 previsto per la presentazione del progetto. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da introdurre al progetto ma non può comunque essere superiore ad un quarto del termine previsto inizialmente.

Resta altresì inteso che laddove le varianti previste al comma 3 che precede, eccedessero il 20% dell'importo contrattuale considerate nella loro totalità, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, indicendo una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

5) L'appaltatore, in sede di redazione del progetto esecutivo, assume l'obbligo di totale verifica della progettazione definitiva, con l'ulteriore obbligo di segnalare ogni errore o carenza e di porvi rimedio nei termini previsti nei commi che precedono. Approvato il progetto esecutivo l'appaltatore non potrà assumere, in ragione degli impegni assunti nel presente comma, che errori carenze o deficienze del medesimo esecutivo siano imputabili, in tutto o in parte, ai precedenti livelli di progettazione.

6) La progettazione esecutiva, completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere consegnata alla Stazione appaltante entro 35 (trentacinque) giorni dall'avvio delle attività di cui al comma 1) La stazione appaltante potrà richiedere modifiche o integrazioni alla progettazione senza che ciò possa comportare compensi aggiuntivi per l'appaltatore stesso.

7) Alla scadenza del termine stabilito nel precedente comma 4, l'Appaltatore dovrà consegnare alla committenza due copie cartacee e digitali del progetto esecutivo completo.

7a) La committenza sottoporrà a verifica tale documentazione a tal fine potrà avvalersi della consulenza di un organismo di controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004, così come prescritto dall'art. 112 del D.lgs. 163/06 e, anche sentiti i progettisti del progetto definitivo, entro 20 (venti) giorni dalla data di ricezione del progetto esecutivo, formulerà le proprie osservazioni in merito all'approvazione del progetto.

8) L'appaltatore, entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione di tali osservazioni, che potrà avvenire anche via fax, è tenuto a revisionare ed integrare il progetto esecutivo come richiesto e a riconsegnare

alla committenza tre copie cartacee e digitali del progetto esecutivo completo revisionato.

9) La Committenza, entro 20 (venti) giorni dalla data di ricezione del progetto esecutivo revisionato, si esprimerà in merito all'approvabilità del progetto.

10) Qualora il progetto esecutivo risulti approvabile, l'appaltatore è tenuto, entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione ufficiale di approvazione del progetto da parte della committenza, che potrà avvenire anche via fax, a predisporre le copie degli elaborati, necessarie per la presentazione del progetto esecutivo approvato agli eventuali altri Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione. La presentazione a tali Enti dovrà avvenire non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di cui sopra.

11) Qualora il progetto revisionato ancora non risulti, secondo motivata disamina, meritevole di approvazione, la committenza formulerà le proprie osservazioni e l'appaltatore sarà tenuto a provvedere alla revisione del progetto fino ad avvenuta approvazione dello stesso, mentre la committenza avrà sempre a disposizione almeno 20 (venti) giorni per la valutazione delle revisioni eventualmente introdotte dall'appaltatore. In questo caso verranno applicate le penali previste in caso di ritardi nella progettazione e potrà eventualmente disporre la risoluzione del contratto.

12) Con il provvedimento di cui al comma 1 o con altri ordini di servizio tempestivamente trasmessi all'appaltatore in tempo utile, il R.U.P., può ordinare all'appaltatore medesimo di provvedere all'effettuazione di seguenti studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore.

Qualora il R.U.P. richieda ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio, con il provvedimento di cui al comma 1, può essere concessa, se adeguatamente motiva, una proroga del termine di cui al comma 6) strettamente necessaria all'esecuzione dei nuovi adempimenti.

Tale soggetto potrà accedere in qualsiasi momento al luogo ove si svolgerà la progettazione esecutiva che l'Appaltatore avrà l'obbligo di indicare a semplice richiesta da parte dell'organo di vigilanza per effettuare le verifiche che riterrà opportune.

L'appaltatore dovrà relazionare alla Stazione Appaltante sullo stato di avanzamento della progettazione allo scadere del settimo oltre che del quindicesimo e ventunesimo giorno dal termine di cui al comma 1 producendo la relativa documentazione.

Nella relazione l'Appaltatore è tenuto a specificare l'attività di redazione del progetto indicando le risorse utilizzate, le rispettive mansioni e lo stato di avanzamento della progettazione in termini percentuali con indicazione delle incidenze per categoria di lavoro. Allo scadere del 15° e 21° giorno a decorrere dai termini di cui al comma 1, la Stazione Appaltante effettuerà una revisione generale del progetto e potrà impartire eventuali prescrizioni che dovranno essere accolte dall'Appaltatore senza alcuna riserva. Le prescrizioni e variazioni richieste dalla Stazione Appaltante in occasione delle verifiche di cui al capoverso precedente non potranno comportare, a nessun titolo, prolungamento dei termini contrattuali, salvo per quanto già disposto dal precedente comma 11.

13) Durante la redazione del progetto esecutivo dovrà avvenire un continuo controllo del personale tecnico incaricato all'uopo dall'Appaltatore, al fine di verificarne la capacità tecnica, l'idoneità dei mezzi, strumentazioni ed attrezzature impiegati per svolgere tale ruolo, la progressione nella redazione del progetto esecutivo.

Qualora l'organo di vigilanza dovesse ravvisare carenze o inadempienze da parte del soggetto incaricato della progettazione ne darà immediata informazione alla Stazione Appaltante che provvederà alla conseguente messa in mora dell'Appaltatore.

14) L'appaltatore sarà tenuto anche alla redazione di integrazioni o variazioni richieste dall'Autorità competente fino all'ottenimento del parere positivo.

15) Per l'eventuale progetto delle strutture è necessario procedere al deposito del progetto presso il competente ufficio provinciale del Genio Civile la relativa pratica, istruita a cura e spese dell'appaltatore dovrà essere trasmessa al competente ufficio solo tramite la stazione appaltante.

16) L'appaltatore dovrà inoltre predisporre a propria spesa tutte le pratiche necessarie per l'inoltro della documentazione tecnica richiesta dagli Enti di Controllo preposti e di quant'altro necessario al rilascio di certificazioni e collaudi inerenti gli impianti in appalto.

17) L'Appaltatore è tenuto a tutti gli adempimenti, nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio quali: VV.F., Società Concessionarie di Pubblici Servizi, E.N.E.L., Telecom, Comune, Provincia, Regione, etc. compreso l'espletamento di qualsiasi pratica per la richiesta delle autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti e per il coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi.

Art. 37

Ritardo nella progettazione esecutiva

Fermo restando la possibilità di risoluzione del contratto qui evidenziata in caso di ingiustificato ritardo nella consegna del progetto esecutivo, nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna del progetto esecutivo previsto dall'articolo 36, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale nella misura prevista dall'articolo 14 del presente CSA. Il progetto esecutivo presentato dall'Impresa Aggiudicataria, sarà esaminato dall'Amministrazione sotto tutti gli aspetti tecnici, economici e funzionali.

Il progetto esecutivo, firmato da professionista iscritto all'Albo e controfirmati dalle stesse Imprese, dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo posto a base di gara, secondo quanto previsto dagli articoli 33 e seguenti del DPR n° 207 del 05/10/2010.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le leggi vigenti in materia urbanistica e quelle per le costruzioni in zona sismica di 1° categoria.

I disegni eventualmente forniti dall'Ente appaltante relativamente all'esecuzione delle opere suindicate, sono da considerarsi come puramente indicativi, l'Impresa non potrà mai invocare, a sua discarica eventuali inesattezze in essi contenute.

Essendo il progetto esecutivo redatto a cura dell'Impresa, nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'Ente appaltante, successivamente all'aggiudicazione dei lavori, per eventuali voci o quantità riportate in difetto o mancanti negli elaborati del progetto esecutivo redatto e presentato dal concorrente in fase di gara, ma che dovranno comunque essere realizzate, perché ritenute indispensabili a giudizio della Direzione dei Lavori, per dare le opere in oggetto perfettamente compiute in ogni loro parte.

A tale riguardo si specifica che i lavori e le forniture dovranno risultare completi non solo di tutti gli elementi contenuti nel computo metrico del progetto esecutivo presentato, ma anche di quelli ad essi accessori, la cui descrizione fosse stata, per semplificazione o anche ca-

sualmente omessa e che risultassero comunque indispensabili per dare i lavori e le forniture compiute in ogni loro parte ed eseguite a perfetta regola d'arte.

Art. 38
Norme di riferimento e altre informazioni

Normative di riferimento

Il progetto di tutte le opere è stato redatto nel rispetto delle seguenti norme tecniche:

- Legge 10/91;
- DPR 412/93;
- DPR 551/99;
- Norma UNI 14644;
- Norma UNI EN 12128/2000;
- Norma UNI 10339;
- Linee Guida ISPESL 1999;
- Norma ASHRAE 52.1-1992;
- Norma UNI 10381-1-1986;
- Norma UNI 8199-1981;
- Norma ASHRAE 62-1989;
- Norma ASHRAE std. 52-76.

Impianti elettrici ed affini

DPR	N° 547 del 27/4/1955	Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
Legge	N° 186 del 01/03/1968	Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici
Legge	n° 791 del 18/10/1977	Attuazione della direttiva del Consiglio della Comunità Europea (n. 73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione
Legge	n° 791 del 18/10/1977	Attuazione della direttiva del Consiglio della Comunità Europea (n. 73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione
DM	n° 23 del 14/06/1989	Prescrizioni in merito al posizionamento delle apparecchiature di portatori di handicap
DM	n° 236 del 10/04/1984	Eliminazione dei radiodisturbi
Legge	n° 37/08	Norme per la sicurezza degli impianti
DM	n°81 del 2008	Testo Unico sulla sicurezza

Per quanto concerne le Norme CEI / UNI, devono essere ottemperate le disposizioni contenute nelle seguenti Norme:

CEI 16-4	Individuazione dei conduttori isolati e dei conduttori tramite colori o codici numerici
CEI17-13/1	Prescrizioni per apparecchiature di serie e non di serie
CEI 20-20	Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750V

CEI 20-22	Prove dei cavi non propaganti l'incendio
CEI 20-38	Cavi isolati in gomma non propaganti l'incendio, a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi
CEI 23-54	Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche - Prescrizioni particolari per sistemi di tubi rigidi e accessori
CEI 23-55	Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche - Prescrizioni particolari per sistemi di tubi pieghevoli e accessori
CEI 23-46	Sistemi di tubi - Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati
CEI 23-39	Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche - Prescrizioni generali
CEI 23-3	Interruttori automatici per la protezione delle sovracorrenti per impianti domestici e similari
CEI 31-30	Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas - Classificazione dei luoghi
CEI 64-8	Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua
CEI 64-50	Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione per impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici
CEI 70-1	Gradi di protezione degli involucri
CEI 81-1	Protezione delle strutture contro i fulmini
UNI 1838	Illuminazione di emergenza
UNI 10380	Illuminazione di interni con luce artificiale

Opere edili

- D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
- Norme attuazione P.R.G. di Reggio Calabria
- Regolamento edilizio comunale
- Regolamento d'igiene comunale
- D.P.R. 164 del 07.01.1956. Prevenzione degli infortuni e igiene sul lavoro.
- D.P.R. 303 del 19.03.1956. Prevenzione degli infortuni e igiene sul lavoro.
- D.P.R. 547 del 27.04.1955. Prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Disposizioni specifiche per i Laboratori a contaminazione per la preparazione dei campioni

Parte strategica e nevralgica del nuovo Centro è costituito dai laboratori di manipolazione dei tessuti/cellule e dai relativi laboratori accessori. In essi vengono eseguite le "operazioni" sulle cellule e la loro "preparazione" al fine di essere trapiantabili nei pazienti.

Le normative e le linee guida che sono state osservate nello sviluppare il progetto definitivo dovranno essere osservate anche nella progettazione esecutiva.

Relativamente alle certificazioni di qualità, dovrà farsi esplicito riferimento alla Direttiva Europea 2004/23/CE "Definizione di norme di qualità e sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani".

Il progetto è stato uniformato a quanto richiesto dalla Direttiva soprattutto relativamente agli aspetti che coinvolgono la lavorazione, la conservazione e lo stoccaggio dei campioni (con particolare attenzione alla rintracciabilità degli stessi).

Il progetto si propone, infatti, di garantire:

- La realizzazione di idonei ambienti di lavoro con un adeguato,

convalidato e monitorabile controllo dei parametri ambientali critici. Confronta Direttiva Europea 2004/23/CE - Art. 20, p.to 1: "Gli istituti assicurano lo svolgimento di tali processi in condizioni controllata".

- Ottimali condizioni di stoccaggio criogenico con un arco temporale indefinito.
- La tracciabilità di eventi, allarmi, accessi ai laboratori e quant'altro sia rilevante in termini di sicurezza del sistema "paziente/tessuto". Confronta Direttiva Europea 2004/23/CE - Art. 20, p.to 2: "Gli istituti dei tessuti assicurano lo svolgimento di tutti i processi di stoccaggio in condizioni controllate".
- Un sistema innovativo per l'ottimizzazione della gestione dei campioni biologici in termini di efficienza e sicurezza e rintracciabilità degli stessi dal loro ingresso all'uscita dalla Biobanca che consente di associare ai campioni anche i consumabili utilizzati nel corso della preparazione. Confronta Direttiva Europea 2004/23/CE - Art. 8, p.to 1: "Gli stati membri garantiscono che tutti tessuti e le cellule prelevati, lavorati, stoccato o distribuiti sul loro territorio siano rintracciabili nel percorso dal donatore al ricevente e viceversa. Tale rintracciabilità riguarda altresì tutti i dati pertinenti concementi prodotti e materiali che entrano in contratto con i tessuti e le cellule in questione".
- Protezione dei dati. Confronta Direttiva Europea 2004/23/CE - Art. 14, p.to 2.a: "... siano adottate misure di protezione dei dati e misure di salvaguardia per prevenire aggiunte, soppressioni o modifiche dei dati non autorizzate negli archivi riguardanti i donatori o nei registri dei donatori esclusi, o qualunque trasferimento di informazione...".
- Rintracciabilità dei dati. Confronta Direttiva Europea 2004/23/CE - Art. 8, p.to 4: "Gli istituti dei tessuti conservano i dati necessari ad assicurare la rintracciabilità in tutte le fasi. I dati richiesti ai fini della completa rintracciabilità sono conservati per un periodo minimo di 30 anni successivamente all'uso clinico, l'archiviazione dei dati può anche avvenire in forma elettronica" e Direttiva Europea 2004/23/CE - Art. 25: "Codificazione delle informazioni. Gli stati membri istituiscono un sistema per l'identificazione dei tessuti e delle cellule umani al fine di garantire la completa rintracciabilità, a norma dell'articolo 8".

La Direttiva europea 2006/17/CE dell'8 Febbraio 2006 attua la Direttiva europea 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche di carattere più strettamente clinico (selezione dei donatori, esami di laboratorio, criteri di selezione e procedure di donazione, approvvigionamento e ricevimento), e non ha introdotto sostanziali modifiche o novità rispetto alla 2004/23/CE relativamente alla progettazione/realizzazione di laboratori per la lavorazione e conservazione di cordone ombelicale e adibiti alla terapia cellulare. Tutte le opere progettate sono altresì finalizzate a consentire l'accreditamento JACIE (Joint Accreditation Committee-ISCT & EBMT) e FACT (Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy). L'elenco delle normative di riferimento sopra riportato è da intendersi indicativo e non esaustivo e, pertanto, si precisa che dovranno essere applicate e rispettate tutte le norme e regolamenti vigenti alla data di realizzazione delle opere.

INDICE

- Art. 1 - Oggetto dell'appalto
- Art. 2 - Ammontare dell'appalto
- Art. 3 - Descrizione sommaria dell'oggetto dell'appalto
- Art. 4 - Garanzie e coperture assicurative
- Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 6 - Osservanza del Capitolato Generale- Norme e prescriz. integranti il capitolato
- Art. 7 - Divieto di cessione del contratto e subappalto
- Art. 8 - Consegna dei lavori
- Art. 9 - Programma dei lavori
- Art. 10 - Ordini della Direzione Lavori
- Art. 11 - Personale dell'Impresa - Disciplina nel cantiere
- Art. 12 - Rappresentanza dell'Impresa durante l'esecuzione dei lavori
- Art. 13 - Espropriazioni - Occupazioni temporanee - Discariche - Strade di servizio e di accesso al cantiere - Permessi e relativi nulla osta
- Art. 14 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori Penalità per ritardi
- Art. 15 - Contabilità dei lavori
- Art. 16 - Stato finale e conto finale
- Art. 17 - Pagamenti
- Art. 18 - Manutenzione delle opere sino al collaudo
- Art. 19 - Collaudi e pagamento del saldo
- Art. 20 - Danni di forza maggiore ed altri
- Art. 21 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Impresa
- Art. 22 - Oneri generali relativi al cantiere
- Art. 23 - Responsabilità dell'Impresa verso l'Ente appaltante e verso terzi
- Art. 24 - Prezzi di elenco
- Art. 25 - Fornitura di materiali all'Impresa da parte dell'Ente appaltante
- Art. 26 - Lavori non previsti nell'elenco prezzi
- Art. 27 - Prezzo chiuso e revisione prezzi
- Art. 28 - Compenso a corpo
- Art. 29 - Riserve dell'Impresa
- Art. 30 - Definizione delle controversie
- Art. 31 - Risoluzione del contratto per fatto dell'Impresa
- Art. 32 - Risoluzione del contratto per volontà dell'Ente appaltante
- Art. 33 - Elezione di domicilio
- Art. 34 - Spese - Regime fiscale
- Art. 35 - Anticipazione
- Art. 36 - Norme per la progettazione esecutiva
- Art. 37 - Ritardo nella progettazione esecutiva
- Art. 38 - Norme di riferimento e altre informazioni